# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Sabato 19 Gennaio — Numero 16

**DIREZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*




## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE


**Leggi e decreti**: **R. decreto n.** *494 che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare* — **R. decreto** *n. 497 sulla costituzione del Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei tabacchi, presso il Ministero delle Finanze* — **R. decreto** *n. 498 circa modificazioni apportate al Ruolo organico della Guardia di Finanza* — **Relazione** e **R. decreto** *n. 4 autorizzante prelevazione di somma dal fondo di riserva per le «spese impreviste» del bilancio passivo del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1900-901* — **R. decreto** *n. 5 portante modificazioni a quello in data 7 ottobre 1900, n. 350, relativo al servizio della statistica giudiziaria e notarile* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

**Diario Estero** — **Croce Rossa Italiana** — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni.*


# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **494** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1887, n. 4879 (serie 3ª), col quale vennero approvate le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare;

Visto lo schema delle modificazioni ed aggiunte alle dette condizioni generali, proposto dall' Ispettore delle costruzioni del Genio, col foglio 28 luglio 1897;

Visto lo schema delle nuove condizioni generali, nel quale, oltre alle proposte dell'Ispettorato delle costruzioni del Genio, venne pur tenuto conto del parere 21 dicembre 1899 della R. Avvocatura Erariale Generale;

Visti i pareri, 30 marzo 1900 dell' Ispettore delle costruzioni del Genio, 31 marzo 1900 dell'Ispettore Generale del Genio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto che è stato adempiuto alle prescritte formalità amministrative;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le qui annesse condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare, d'ordine Nostro firmate dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, da sostituirsi a quelle già approvate col R. decreto 14 luglio 1887, n. 4879 (serie 3ª), e depositate in originale presso l'Archivio di Stato e per copia conforme presso la Corte dei Conti del Regno.

Art. 2.

Con altro decreto sarà provveduto a regolare le competenze dei funzionari militari e civili designati a comporre i collegi arbitrali, di cui al Capo VI delle condizioni generali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

**gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 9 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN MARTINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

## CONDIZIONI GENERALI per l'appalto dei lavori del Genio militare.

### CAPO I.
### Stipulazione dei contratti

#### Art. 1.
*Appalti*

Le opere e le somministrazioni di ogni specie verranno appaltate secondo sarà indicato negli avvisi d'asta, e sotto l'osservanza della legge e del Regolamento in vigore per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

#### Art. 2.
*Ammissione all'asta*

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a concorrervi, dovranno presentare:

*a*) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal Sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

*b*) un certificato d'idoneità, rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici, o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire, al Prefetto o Sottoprefetto, un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito, per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti, ed accennare, altresì, se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza, o l'immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b*, il quale certifichi, per scienza propria, e sotto la sua responsabilità, che, dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del Prefetto o Sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati;

*c*) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Nei casi di appalti concernenti lavori o provviste speciali potranno, invece dei documenti di cui è parola alla lettera *b*, richiedersene altri che l'Amministrazione ritenga più adatti a comprovare l'idoneità tecnica degli aspiranti per la particolare opera o fornitura di cui si tratta.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere, l'Amministrazione può ammetterlo all'incanto.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato d'idoneità sono però sempre indispensabili, anche per le persone dell'arte cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori.

I documenti suddetti debbono essere presentati all'ufficio del Genio appaltante prima dell'asta, nel termine di tempo fissato dal relativo avviso, e vidimati dal direttore, o dal capo d'ufficio per ammissione dell'aspirante all'asta.

L'Amministrazione, o per essa il capo dell'ufficio del Genio, si riserva però sempre piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'esclusione dal concorrere alle aste verrà inappellabilmente decisa dal Ministero della Guerra.

I documenti, presentati dal concorrente rimasto aggiudicatario definitivo dell'appalto, dovranno essere allegati per copia al verbale di deliberamento e farne parte integrante.

#### Art. 3.
*Deposito d'asta*

Ciascuno dei concorrenti dovrà depositare, nei modi stabiliti dagli avvisi d'asta, la somma ivi indicata per tutti gli effetti di legge.

Tale somma non dovrà essere inferiore al decimo dell'ammontare lordo presunto dei lavori.

Il deposito deve essere fatto in moneta metallica, od in biglietti di Stato o di banche di emissione, accettati nelle pubbliche casse come denaro, ovvero coi titoli dello Stato, o da esso garantiti, indicati nell' istruzione per la stipulazione dei contratti, da conteggiarsi al valore di borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito viene accettato.

Il deposito, di regola, deve essere fatto nelle tesorerie del Regno, debitamente autorizzate a riceverlo ed indicate nell' avviso d'asta. Potrà essere fatto anche nella cassa del Consiglio d'Amministrazione presso il quale ha luogo l'asta; o nelle casse dei Consigli d'Amministrazione autorizzati a riceverlo, ma solo quando taluno dei concorrenti, per plausibili ragioni, non avesse potuto fare il versamento in tesoreria e non fosse più in tempo di eseguirvelo.

#### Art. 4.
*Offerte di ribasso*

I concorrenti ammessi all'asta presenteranno le proprie offerte

di ribasso nei modi e nelle forme prescritte dal Regolamento della contabilità generale, secondo il metodo d'incanto stabilito nell'avviso d'asta.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutti i lavori, sia a corpo, sia a misura, non che alle mercedi degli operai ed alle provviste prevedute dal contratto.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, il nome e cognome dell'offerente, e quelle che contenessero qualche speciale condizione, saranno nulle.

Art. 5.
*Restituzione del deposito*

—

Terminati gl'incanti si restituiranno i depositi ai concorrenti, salvo quello di chi rimarrà aggiudicatario, che starà a garanzia del contratto, e qualora tale deposito fosse stato effettuato nelle casse dell'ufficio appaltante, provvederà questo subito al versamento nel modo stabilito dall'articolo 94 del Regolamento della contabilità generale.

Art. 6.
*Stipulazione del contratto, cauzione definitiva ed approvazione del contratto*

—

La stipulazione dei contratti per i lavori del Genio militare è affidata alle direzioni od agli uffici dell'arma, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e dal Regolamento per gli appalti a Società cooperative di produzione e lavoro.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla Commissione degli incanti entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data del verbale di deliberamento, per la stipulazione del contratto. Nel caso d'inadempimento a questa prescrizione, l'Amministrazione potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo di lui, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma che egli aveva depositata per sicurezza dell'asta, salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso che il deposito stesso non risultasse sufficiente.

All'atto della stipulazione del contratto il deposito d'asta dovrà convertirsi in cauzione definitiva.

Tale cauzione sarà pertanto in moneta metallica, od in biglietti di Stato o di banche di emissione, accettati nelle pubbliche casse come denaro, ovvero in titoli dello Stato, o da esso garantiti, com'è detto al precedente articolo 3, da conteggiarsi al valore di borsa del giorno in cui ebbe luogo il deliberamento definitivo.

Il deliberatàrio dovrà però, prima che si addivenga alla stipulazione del contratto, completare, ove occorra, la somma fissata a titolo di cauzione, effettuando un deposito suppletivo nella cassa stessa ove effettuò il deposito provvisorio, qualora nel frattempo fosse diminuito il valore di borsa dei titoli depositati.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dallo inadempimento dei patti contrattuali, nonchè del rimborso delle somme che l'Amministrazione militare avesse eventualmente pagate in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla finale liquidazione, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

Qualora l'approvazione del contratto, in conformità dell'articolo 110 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, non sia data nel termine di mesi quattro dal giorno della stipulazione, l'appaltatore avrà diritto di ottenere lo scioglimento del contratto, ma non potrà pretendere alcun compenso, salvo il solo rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto, da esso anticipate all'ufficio appaltante.

Parimenti l'appaltatore non avrà diritto che al solo rimborso di dette spese, qualora l'Amministrazione militare, per gravi motivi d'interesse pubblico o dello Stato, si astenga dall'approvare e rendere eseguibile il contratto stesso, quantunque riconosciuto regolare, giusta la facoltà accordatale dall'articolo 120 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.
*Domicilio dell'appaltatore ed intimazioni al medesimo*

—

L'appaltatore, anche se estero, deve nel contratto eleggere il suo domicilio legale nella città o nel luogo in cui si eseguiscono i lavori, d'onde non potrà assentarsi senza speciale permesso del capo dell'ufficio del Genio e senza lasciare un delegato accetto all'Amministrazione militare, che legalmente lo rappresenti in ogni caso.

La direzione del Genio potrà richiedere che l'appaltatore nelle ore lavorative debba trovarsi sul luogo del lavoro, o lasciarvi il suo rappresentante legale, munito di regolare procura, il quale abbia facoltà di firmare i processi verbali ed i documenti contabili, di ricevere le intimazioni e di dare le disposizioni per l'immediato eseguimento degli ordini che riceverà dal direttore dei lavori.

Qualora durante l'eseguimento dei lavori il rappresentante dell'impresa cessi di essere, per qualsivoglia causa, benviso all'Amministrazione militare, il Ministero della Guerra, e per esso il capo dell'ufficio del Genio, avrà facoltà di esigerne il licenziamento, senza doverne addurre ragioni, e molto meno dover accordare perciò indennità a lui od all'appaltatore.

Il domicilio dell'appaltatore e dei suoi legali rappresentanti sarà eletto presso un ufficio pubblico, od una determinata persona o ditta.

Tutte le intimazioni, le prescrizioni di termini ed ogni altra notificazione che l'Amministrazione militare, e per essa l'ufficio del Genio, dovrà fare all'impresa per l'esecuzione del contratto d'appalto, potranno essere rivolte alla persona dell'appaltatore od a quella che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o consegnate al domicilio eletto, od al Sindaco del luogo, od a chi ne fa le veci.

Le intimazioni degli atti giudiziari si faranno col ministero di ufficiali giudiziari; le altre notificazioni potranno eseguirsi anche col mezzo degli agenti del Comune, o di qualunque agente dell'Amministrazione militare.

Art. 8.
*Divieto di subappalti*

—

È vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto od in parte, l'opera assunta, senza il consenso e la formale approvazione del Ministero della Guerra.

È pure vietata, giusta l'articolo 9 della legge 25 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo, qualunque cessione di crediti dell'appaltatore verso l'Amministrazione militare, senza il consenso di questa.

Art. 9.
*Documenti da potersi dare all'appaltatore*

—

Dopo l'approvazione del contratto, l'ufficio del Genio consegnerà all'appaltatore, quando ne faccia richiesta, una copia del contratto e dei documenti ad esso allegati, cioè dei capitolati e dei disegni, piani e profili delle opere da eseguirsi a corpo, e che facciano parte integrale del contratto, qualunque altro escluso. Negli altri casi, e specialmente quando l'appalto si riferisca ad opere militari di difesa, potranno comunicarsi all'appaltatore soltanto quei disegni di particolari di costruzione che l'ufficio del Genio crederà opportuno, a complemento dei tracciamenti e degli ordini dati, od anche dei semplici schizzi, che dovranno essere ritirati non appena ultimate le parti di lavoro cui detti disegni o schizzi si riferiscono.

### Art. 10.
*Spese a carico dell'appaltatore*

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di stampa, bollo e registro concernenti l'asta e le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni che gli si consegnassero secondo l'articolo precedente.

Sono pure a carico dell'appaltatore le spese occorrenti per le copie del contratto e del corrispondente capitolato, da unirsi al primo certificato di acconto od al conto finale, nonchè la tassa di registrazione del decreto di svincolo della cauzione.

La liquidazione di queste spese sarà fatta giusta le tariffe vigenti e sarà approvata dal capo dell'ufficio del Genio competente.

Ove al termine dell'impresa l'ammontare effettivo dell'appalto riesca inferiore alla somma prevista nel contratto, sarà restituita all'appaltatore la quota di tassa di registro pagata in eccedenza.

La restituzione sarà fatta dalla Ricevitoria del registro nella quale avrà avuto luogo il pagamento della tassa, e per tale oggetto l'appaltatore dovrà presentare una domanda alla rispettiva Intendenza di finanza e corredarla di apposita dichiarazione che dovrà rilasciargli il capo dell'ufficio del Genio.

Non sarà fatta alcuna restituzione quando la domanda non sia presentata entro un biennio dalla data del collaudo.

Quando poi, al termine dell'appalto, l'ammontare effettivo del medesimo risulti maggiore del presunto, l'impresario sarà tenuto a soddisfare il di più che sia dovuto per tassa di registro, per il verificatosi aumento, nè gli sarà rilasciato il mandato di saldo, nè svincolata la cauzione, fintanto che non avrà adempiuto a tale obbligo.

Pei contratti di manutenzione, la cui durata sia superiore ad un anno, la liquidazione del più o del meno, pagato per tassa di registro, sarà fatta alla fine dell'appalto.

Nessuna restituzione potrà aver luogo per le tasse regolarmente percette, qualora il contratto venga risoluto per inadempimento dei patti contrattuali, o per qualsiasi altra circostanza, e ciò a monte dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

## CAPO II.
## Esecuzione dei lavori

### Art. 11.
*Incominciamento, sospensioni, riprese e compimento dei lavori*

L'incominciamento, le sospensioni, le riprese ed il compimento dei lavori formeranno oggetto di appositi processi verbali, da compilarsi in contraddittorio dell'appaltatore, secondo le modalità prescritte dal Regolamento in vigore per l'esecuzione dei lavori del Genio militare.

Eccedendo il limite di tempo stabilito dal contratto per il compimento dei lavori, l'appaltatore dovrà sottostare alla penale pecuniaria fissata collo condizioni speciali d'ogni impresa. Il pagamento di detta penale si farà mediante ritenzione sul costo dei lavori da effettuarsi sul residuo credito risultante dal conto finale, o sulla cauzione, se il residuo credito fosse insufficiente.

Quando circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano a regola d'arte, il capo dell'ufficio del Genio avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo a riprenderli tosto cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

La durata di tali sospensioni di lavori, come quelle per cause climatologiche od altre di forza maggiore, debitamente comprovate, od imputabili all'Amministrazione militare, non dov'essere computata nel tempo utile per il compimento delle opere.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, salvo soltanto nei casi speciali di sospensioni imputabili all'Amministrazione militare, ed eccedenti il limite che fosse fissato nelle condizioni speciali.

In questi casi eccezionali, l'indennizzo all'appaltatore per la durata della sospensione eccedente il limite suddetto, verrà commisurato alla penale pecunaria fissata dalle condizioni speciali di ogni impresa, salvo che sia altrimenti stabilito nelle condizioni speciali del contratto.

Qualora occorra occupare un nuovo edificio o parte di esso, o valersi di opere già compiute da un appaltatore, il cui contratto non sia per anco esaurito, e non siasi ottenuto da essa una dichiarazione d'incondizionata acquiescenza, l'Amministrazione militare potrà farlo, previa collaudazione tecnica provvisoria, all'oggetto di riconoscere se le opere siano state eseguite con le regole dell'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto, e se sia possibile, e quando, di farne uso per il servizio militare senza pericolo d'inconvenienti di sorta.

Tale collaudazione sarà fatta constare da un processo verbale, da compilarsi secondo le modalità prescritte dal Regolamento in vigore per l'esecuzione dei lavori del Genio militare, ed in contraddittorio dell'appaltatore, il quale potrà inscrivervi le riserve che stimasse di fare nel proprio interesse.

### Art. 12.
*Obbligo dell'appaltatore di eseguire gli ordini che riceve*

Spetta all'ufficio del Genio di regolare, come crede, il progressivo andamento dei lavori e di dare, occorrendo, la precedenza a quelle parti dei medesimi che all'Amministrazione militare interessasse di aver compiute per le prime.

L'appaltatore è obbligato ad osservare esattamente gli ordini del direttore dei lavori, qualunque sia il modo secondo il quale egli decidesse di fare eseguire, conteggiare e pagare i lavori e le somministrazioni fatte, salvo a fare le sue osservazioni nel modo e nei termini stabiliti dal successivo articolo 13 delle presenti condizioni generali.

Le ordinazioni dei singoli articoli di lavoro saranno date dal direttore dei lavori, per iscritto, specificando nell'ordinazione l'articolo dell'estimativo o della tariffa secondo cui dev'essere fatto e conteggiato il lavoro o la provvista.

Per ogni ordinazione l'appaltatore, firmando il duplicato senza osservazioni, s'intende abbia ammessa e riconosciuta l'applicazione dell'articolo in essa contemplato.

### Art. 13.
*Provvedimenti amministrativi per comporre le contraversie cogli appaltatori*

Le contestazioni che l'eseguimento di un contratto facesse insorgere fra l'appaltatore ed il direttore dei lavori, dovranno essere volta per volta, ed il più presto possibile, risolute dal superiore immediato.

Se quindi l'appaltatore ritiene che qualcuno degli ordini, di cui al precedente articolo 12, ecceda gli obblighi contrattuali, dovrà presentare prima di eseguirlo, e non più tardi di 48 ore dalla data dell'ordine, la sua protesta ragionata per iscritto al direttore dei lavori.

Se, non ostante questa protesta, gli sia ripetuto l'ordine per incritto, l'appaltatore dovrà ottemperarvi, ed il direttore dei lavori dovrà compilare un processo verbale intorno ai fatti contestati, colla indicazione della risoluzione presa e lo notificherà all'appaltatore, il quale, se vi consente, dovrà firmarlo, ed, in caso contrario, dovrà presentare le sue osservazioni nel termine di tre giorni.

Queste osservazioni ed il processo verbale dovranno essere sottoposti al capo dell'ufficio del Genio per la sua decisione, ed ove essa sia contraria all'appaltatore, o questi non si acquieti, il

capo d'ufficio del Genio ne informerà il comandante del Genio, il quale, a sua volta, qualora non riesca a comporre le differenze, ne riferirà al Ministero della Guerra, facendo contemporaneamente le proposte che crederà opportune per la soluzione della vertenza, e rimettendo tutti i documenti concernenti la medesima.

Quando la controversia sia di natura tale, che, progredendo i lavori, non potesse più essere esaminata da chi dovrà risolverla, e d'altra parte non sia conveniente ritardare i lavori, il capo dell'ufficio del Genio provvederà perchè la controversia, con tutti i particolari che la concernono, sia fatta oggetto di verbale, da sottoporsi, a suo tempo, agli arbitri, od a chi altro dovrà decidere.

Tale processo verbale verrà sottoscritto dall'appaltatore, dal direttore dei lavori e dal capo dell'ufficio del Genio.

Art. 14.

*Disciplina del personale dipendente dall'appaltatore*

—

L'appaltatore sarà obbligato ad osservare e fare osservare dai suoi agenti le disposizioni del direttore dei lavori, i Regolamenti e le prescrizioni che il medesimo promovesse dalle competenti autorità, in caso di riunione di numerose squadre di operai.

Per i lavori che occorrerà di eseguire negli stabilimenti di artiglieria, del Genio e della marina militare, ed in ogni altro stabilimento o fabbricato militare, ove il lavoro viene regolato ad orario fisso, in riguardo alla sua chiusura ed alla sua apertura, l'appaltatore dovrà attenervisi, sia per l'esecuzione dei lavori a misura, sia per la diaria degli operai forniti ad economia, senza che per il fatto dell'orario imposto acquisti diritto a compenso.

Inoltre l'appaltatore, i suoi agenti e gli operai dovranno uniformarsi a quelle norme che, per motivi di disciplina o di sicurezza, fossero prescritte in detti fabbricati o stabilimenti dalla competente autorità.

Art. 15.

*Facoltà di licenziare agenti ed operai dell'appaltatore*

—

Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento od il licenziamento di agenti ed operai dell'appaltatore, senza obbligo di addurne le ragioni, o di dare perciò indennità ad alcuno.

In ogni caso l'appaltatore sarà mallevadore dei danni cagionati dall'imperizia, o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, e da malafede o da frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 16.

*Costruzione di officine, tettoie e simili nel luogo dei lavori*

—

Le officine, i magazzini, le tettoie e le baracche per ricovero degli operai o dei materiali, le fosse da calce e simili, saranno sempre fatte a spese dell'appaltatore, il quale però non potrà costruirle sul luogo dei lavori se non col permesso in iscritto del direttore dei lavori, e sotto l'osservanza delle condizioni che il medesimo imporrà.

Art. 17.

*Oneri diversi dell'appaltatore*

—

Salvo le eccezioni che fossero espresse nelle condizioni particolari, saranno a carico dell'appaltatore:

*a*) le spese di dogana, pedaggi, gabelle, tasse municipali, permessi di costruzione, diritti di transito o di sosta, dazi e simili, secondo le tariffe vigenti all'atto della stipulazione del contratto, od aggiunte di poi, o comunque modificate durante l'eseguimento dei lavori;

*b*) le spese per mano d'opera, somministrazioni di utensili, strumenti, picchetti, ecc., occorrenti per il tracciamento, per le verificazioni, esplorazioni e misurazione di tutti i lavori (non esclusi quelli fatti ad economia) e delle provviste, sia durante la loro esecuzione, sia all'atto della loro collaudazione, tanto tecnica o provvisoria, quanto definitiva; nonchè quelle per il trasporto dei materiali da pesarsi dove sarà indicato dall'ufficio del Genio e per il successivo trasporto sul luogo d'impiego;

*c*) le spese per occupazioni temporanee di suolo, pei depositi od estrazioni di materiali;

*d*) le indennità che fossero dovute ai terzi per incuria dell'impresa, o le riparazioni ai guasti che, per sua negligenza, fossero stati arrecati nelle adiacenze dei lavori;

*e*) le spese per formare gli steccati (compreso il legname occorrente) e provvedere all'illuminazione durante la notte nelle vicinanze del lavoro, ove occorra, coll'obbligo altresì di uniformarsi ai Regolamenti di sicurezza pubblica, di polizia urbana o di edilità, e di procurarsi a proprie spese i permessi che occorressero;

*f*) le spese per rimuovere, al termine del contratto, tutti gli attrezzi occorsi per le costruzioni, turare i buchi dei ponti provvisori, colmare i fossatelli e le fosse della calcina, sgombrare e trasportare ai pubblici scarichi le macerie ed i calcinacci dal sito del lavoro, dovendo l'impresario fare *sito netto* dovunque. Egli non potrà però, senza autorizzazione del direttore dei lavori, distruggere o rimuovere i capi saldi, o fare sparire le traccie delle operazioni che avranno servito a determinare gli allineamenti, i profili o generalmente la posizione, la forma e le dimensioni delle opere;

*g*) le spese per provvedere l'acqua occorrente per l'esecuzione delle opere, quando non si trovi sul sito dei lavori, oppure non sia in quantità sufficiente;

*h*) il contributo straordinario che per avventura fosse dovuto per la manutenzione di strade vicinali e consorziali, a causa del maggior transito per il trasporto dei materiali da impiegarsi nei lavori;

*i*) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla loro collaudazione definitiva, od all'occupazione loro per parte dell'Amministrazione militare, quando questa avvenga dopo la sola collaudazione tecnica o provvisoria, nonchè tutte le spese occorrenti per ristabilire quelle parti dell'opera state alterate nell'eseguire le verificazioni ordinate dal collaudatore.

Art. 18.

*Pagamenti agli operai*

—

L'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni.

In caso di ritardo, regolarmente accertato, l'appaltatore viene avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati, entro 24 ore di tempo, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione militare potrà pagare d'ufficio i salari arretrati colle somme dovute all'appaltatore, anticipandole all'occorrenza, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori, a forma dell'articolo 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici. I pagamenti fatti d'ufficio saranno provati dalle note dell'assistente dei lavori, firmate da esso, da due testimoni, dal ragioniere che eseguì i pagamenti e dal direttore dei lavori, e munite del visto del capo dell'ufficio del Genio militare.

Art. 19.

*Obblighi dell'appaltatore nei casi d'infortuni e danni*

—

L'appaltatore risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso il Governo quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne abbia ad essere la natura e la causa, rimanendo inteso che, com'è a carico dell'impresa ogni provvedimento ed ogni cura per evitare danni, così avvenendo questi, ne starà pure ed unicamente a carico dell'appaltatore medesimo il completo risarcimento, e ciò senza diritto a compensi.

L'appaltatore deve fornire al direttore dei lavori la prova di avere, nei casi prescritti dalla legge 17 marzo 1898, n. 80, fatta a sue spese, giusta gli articoli 7 e 16 della legge stessa, l'assicurazione degli operai.

Qualora l'appaltatore non abbia, entro 15 giorni dal cominciamento dei lavori, fornita la prova della contratta assicurazione, nei casi in cui questa è obbligatoria, oppure sorga il dubbio che l'assicurazione stessa sia stata indebitamente omessa, od incompletamente ed irregolarmente fatta, o non sia stata rinnovata ed aumentata nei modi e termini da quella legge previsti, il direttore dei lavori ne informerà il direttore del Genio, affinchè, ove ne sia il caso, provochi il procedimento contravvenzionale per parte del Prefetto della Provincia.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure d'assistenza medica e farmaceutica, di cui è cenno nell'ultimo capoverso dell'articolo 9 della legge 17 marzo 1898, n. 80, le cure mediche ed i medicinali per gli operai malati, nonchè le indennità che possono essere dovute agli operai, loro famiglie ed eredi, a cagione di accidenti o malattie dipendenti dal lavoro, eccettuata, per quanto concerne le indennità dovute in caso d'infortunio, l'ipotesi in cui, avendo l'appaltatore provveduto all'assicurazione dei proprî operai, sia da farsi luogo all' applicazione della sovraccitata legge.

A garanzia di tali obblighi e per assicurare, sotto la sorveglianza dell'Amministrazione militare, i soccorsi agli operai colpiti da lesioni o da malattie cagionate dai lavori, alle loro vedove ed ai loro figli, o provvedere alle spese del servizio medico, si opererà sull'importare progressivo netto dei lavori una ritenuta del 0,50 per cento, qualora l'appaltatore abbia provveduto all'assicurazione dei proprî operai a termini della legge sovraccitata del 17 marzo 1898, e dell'1 per cento negli altri casi.

Se l'appaltatore trascura l'adempimento dei detti obblighi, vi provvederà la direzione dei lavori, usando all'uopo del fondo formato con la mentovata ritenuta, ma senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali maggiori responsabilità dell'appaltore verso gli aventi diritto.

Qualsiasi divergenza che in questa materia sorgesse tra la direzione e l'appaltatore sarà fatta risolvere definitivamente dal Prefetto della Provincia.

Nel caso che la ritenuta dell'1 per cento non fosse sufficiente a sopperire alle spese ed ai sussidî di cui al terzo capoverso del presente articolo, si faranno sugli averi dell'appaltatore ulteriori trattenute, fino a raggiungere l'importare delle somme necessarie.

L'importare delle ritenute, fatte per lo scopo di cui sopra e non erogate, sarà restituito all'appaltatore, insieme alla rata di saldo.

Art. 20.

*Materiali provvisti, qualità, accettazione, impiego e rifiuto dei medesimi*

—

Ai prezzi indicati nel contratto, l'appaltatore ha l'obbligo di somministrare e trasportare sul sito del lavoro, od in altro luogo della piazza i materiali e gli oggetti varî che potranno essergli ordinati, e di accatastarli e disporli nel modo più conveniente per la loro misurazione e conservazione.

I detti materiali ed oggetti dovranno avere il peso e le dimensioni prescritte, dovranno soddisfare a tutte le condizioni del contratto, e saranno, ove non sia diversamente disposto, di provenienza nazionale, delle migliori qualità comunemente usate nella piazza, o nel luogo d'onde debbono prendersi.

I materiali ed oggetti che non soddisfino alle prescrizioni suddette saranno rifiutati, ancorchè fossero deperiti dopo la introduzione nei cantieri, non essendo definitiva la loro accettazione, se non quando saranno stati messi in opera.

I materiali rifiutati dovanno essere asportati dal cantiere nel termine di tempo, che, volta per volta, sarà stabilito dal direttore dei lavori all'atto stesso del rifiuto.

Se i materiali si riconoscessero di cattiva qualità dopo posti in opera, allora si procederà com'è disposto dal successivo articolo 28 pei difetti di costruzione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione militare nella collaudazione finale.

Nel caso che il direttore dei lavori abbia tollerato un'eccedenza nelle dimensioni, o nel peso dei materiali accettati, ovvero una lavorazione più accurata, l'appaltatore non avrà diritto ad aumento di prezzo, dovendo, in tal caso, i materiali stessi essere conteggiati come se fossero a tenor di contratto.

Al contrario, qualora si accettassero oggetti o materiali di peso o di dimensioni inferiori ai limiti di tolleranza stabiliti dal contratto (Articolo 30), ovvero con una minore lavorazione, essi saranno conteggiati riducendo, in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa lavorazione, i corrispondenti prezzi della tariffa.

Nel prezzo dei materiali essendo anche compresa ogni spesa per aperture di cave, estrazioni, ed occupazioni temporanee, lo appaltatore dovrà, a richiesta del direttore dei lavori, o dell'Amministrazione militare, giustificare di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove ne sia il caso, e di aver pagate le indennità per le occupazioni temporanee.

Art. 21.

*Variazioni nella provenienza dei materiali*

—

Quando nel capitolato speciale sono previsti i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsivoglia ragione, sia necessario, o convenga, ricorrere ad altri luoghi di provenienza, l'appaltatore non potrà rifiutarsi al cambiamento, quando gli sia ordinato per iscritto dal direttore dei lavori. Se il cambiamento importa una differenza in più od in meno nel prezzo dei materiali, questo sarà concordato colle norme regolamentari vigenti circa la determinazione dei prezzi degli articoli non contemplati in contratto (Articolo 31).

Art. 22.

*Penalità in caso di ritardo nella rimozione dei materiali rifiutati*

—

Quando la rimozione e l'asportazione dei materiali, o degli oggetti rifiutati venisse ritardata oltre il tempo stabilito dal direttore dei lavori, l'appaltatore sarà soggetto alla multa di lire dieci per ciascun giorno di ritardo, da ritenersi sul residuo credito risultante dal conto finale, ed occorrendo, anche sulla cauzione.

La data in cui sarà ultimata l'esportazione dei materiali rifiutati si farà risultare mediante apposito processo verbale, da sottoscriversi dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, ed, in caso di rifiuto di quest'ultimo, da due testimoni.

Art. 23.

*Rimozioni e ricovero di oggetti*

—

Nel demolire edificî, o parte di essi, od opere qualsiansi, l'appaltatore farà, a proprie spese, rimuovere e ricoverare in luoghi da destinarsi dal direttore dei lavori (nel limite della distanza fissata nelle condizioni speciali) tutti gli affissi dell'edificio, e gli oggetti che vi fossero infissi e che potessero essere danneggiati, facendoli accatastare regolarmente. S' intende che questi oggetti rimangono di proprietà dell'Amministrazione militare.

Art. 24.

*Proprietà degli oggetti trovati*

—

L'Amministrazione militare, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termine di legge, si riserva la proprietà degli oggetti

di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengono sui fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori, per i rispettivi cantieri e sulla sede dei lavori stessi, e l'appaltatore dovrà consegnarli all'Amministrazione militare che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione, e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate per assicurarne l'integrità e la più diligente recuperazione.

Quando l'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, dovrà darne subito partecipazione all'ufficio del Genio militare e non potrà demolirli, nè atterrarli in qualsiasi modo, senza il preventivo permesso dell'ufficio stesso, sotto pena del pagamento di lire trecento.

Art. 25.

*Materiali provenienti da scavi o demolizioni*

—

I materiali provenienti da scavi, demolizioni, disfacimenti, o simili, sono di proprietà dell'Amministrazione militare.

Detti materiali dovranno, a seconda della loro natura e degli ordini che verranno dati, essere, a spese dell'appaltatore, scalcinati, privati dei chiodi, della ferramenta e di qualsiasi altro oggetto, caricati, trasportati e regolarmente depositati nel modo e nei luoghi che il direttore dei lavori indicherà nei limiti della distanza stabilita nelle condizioni speciali di ogni impresa.

Quelli giudicati dal direttore dei lavori non atti a nuovo impiego, saranno, a totali spese dell'appaltatore, trasportati dal luogo di origine ai pubblici scarichi, o dove piacesse al direttore dei lavori, purchè a distanza non maggiore del più vicino di questi scarichi, salvo che non sia altrimenti prescritto nelle condizioni particolari. Quest'onere del trasporto ai pubblici scarichi non si applica però ai materiali che provengono da scavi eseguiti e conteggiati a norma della relativa condizione (Articolo 51).

L'appaltatore non potrà appropriarsi alcun materiale proveniente da scavi, demolizioni, disfacimenti, o simili, se non vi sia autorizzato da espressa condizione del contratto d'appalto, nel quale caso dovrà però sempre attendere l'ordine del direttore dei lavori, altrimenti sarà obbligato a pagare il valore del materiale che avesse indebitamente preso, ed a risarcire lo Stato di ogni danno che potesse venirgli da ciò.

Qualora il contratto ammetta l'impiego parziale dei materiali provenienti da scavi, o demolizioni, in qualche articolo di lavoro non classificato, con materiali dell'Amministrazione militare si intenderà sempre che il prezzo di questi materiali dovrà sottrarsi dal montare del conto finale, giusta il seguente articolo 26.

Art. 26.

*Materiali usati che si cedono all'appaltatore*

—

I materiali che fossero ceduti all'appaltatore, indipendentemente da quelli la cui cessione fosse già prevista e contemplata nel capitolato, saranno da esso pagati ai prezzi della tariffa, senza il ribasso d'appalto.

Il conteggio di tali materiali si farà sottraendo il loro costo dal montare del conto finale a favore dell'appaltatore.

Art. 27.

*Lavori con materiali dell'Amministrazione militare*

—

Nell' eseguire lavori con materiali nuovi od usati, di proprietà dell'Amministrazione militare, l'appaltatore si atterrà alle stesse prescrizioni, soggiacerà agli stessi oneri, ed avrà le stesse avvertenze che per i lavori con materiali da lui provveduti. Di più egli dovrà a sue spese:

*a*) fare eseguire il trasporto dei materiali dell' Amministrazione militare dal luogo ove sono depositati, per una distanza che non ecceda il limite fissato nelle condizioni speciali per ogni impresa;

*b*) provvedere, secondo che sarà giudicato dal direttore dei lavori, alla riparazione ed alla rinnovazione di quelli fra tali materiali che nel trasporto, nella lavoratura o mettitura in opera venissero guasti o danneggiati per negligenza od inabilità dell'impresa.

Art. 28.

*Lavori a misura*

—

Tutti i lavori che verranno ordinati all'appaltatore sono a totale rischio e pericolo di lui e dovranno essere condotti ed eseguiti secondo le migliori regole dell'arte, e com'è stabilito nelle condizioni particolari, e come verrà prescritto dal direttore dei lavori stessi.

I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori saranno soggetti alle stesse prescrizioni di quelli dei quali si commette all'impresa la sola provvista (Articolo 20).

Nell'esecuzione di un lavoro complesso dovranno essere osservate le prescrizioni stabilite circa i lavori parziali che concorrono a formarlo.

Col prezzo assegnato nella tariffa per ciascun articolo di lavoro s'intendono compensate tutte le spese della mano d'opera e delle provviste necessarie, nel più ampio senso della parola, alla completa sua esecuzione, eccetto le spese d' illuminazione eventualmente occorrenti per l'esecuzione di lavori di notte, se così ordinati, ovvero in gallerie, od in altri luoghi privi di luce, le quali spese, quando riconosciute necessarie, verranno pagate a parte, e salvo pure le altre eccezioni esplicitamente fatte nelle presenti condizioni generali, ovvero nelle condizioni particolari e speciali dell'impresa.

Nel prezzo assegnato per ciascun articolo di lavoro sono pur compresi i seguenti oneri per l'appaltatore, oltre quelli indicati nel precedente articolo 17:

*a*) di provvedere e mantenere in buono stato di servizio tutto quanto è necessario per l'eseguimento dei lavori, gli utensili, gl'istrumenti e le macchine, che occorrono agli operai delle varie maestranze, che l'impresa adopera per suo conto sui lavori;

*b*) di provvedere, far costruire e mantenere in buono stato i ponti provvisionali, i puntelli, gli sbadacchi, le centine e le armature di sostegno;

*c*) di togliere dal posto e trasportare nei magazzini del Genio gli affissi degli edificî, ed anche gli oggetti infissi, come inferriate, beccatelli, ringhiere, cancelli, arredi di caserma, di scuderia e simili, che debbono essere surrogati.

Art. 29.

*Lavori ad economia*

—

L'appaltatore dovrà somministrare gli operai, i veicoli ed i materiali che gli verranno richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che potrà occorrere di fare col metodo ad economia.

Coi prezzi delle giornate assegnati nelle tariffe, l'appaltatore dovrà provvedere e mantenere in buono stato di servizio gli utensili, gli strumenti, le scale, i veicoli a mano, i palchi di servizio, ponti pensili, scale Porta, castelli, ponti scorrevoli, ed in generale qualsiasi mezzo atto ad eseguire lavori a grandi altezze e gli attrezzi che potranno occorrere agli operai da impiegarsi ad economia dal Genio, secondo i varî generi di lavori. L'Amministrazione militare avrà diritto di valersi dei ponti provvisionali esistenti, salvo le eccezioni che fossero indicate nelle condizioni speciali di ciascuna impresa.

Art. 30.

*Tolleranza nelle dimensioni e nel peso degli oggetti e materiali provveduti dall'appaltatore e dei lavori da lui eseguiti*

—

Quando è stabilito che le dimensioni od il peso di un oggetto, o di un lavoro, possono oscillare fra due limiti, spetta al direttore dei lavori determinare quali debbano essere, entro i detti limiti, le dimensioni o il peso dell'oggetto, o del lavoro.

Parimenti, quando per un dato articolo di lavoro sono indicati diversi metodi di esecuzione, oppure è detto che si possa eseguirlo con diverse specie di materiali, spetta al direttore dei lavori di determinare, in ogni caso speciale, quale metodo di esecuzione, e quale specie di materiale debbasi impiegare.

Le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli del contratto, o nelle corrispondenti condizioni, ovvero fissati dall'ufficio del Genio, concernenti oggetti o lavori che si trovano nel comune commercio, saranno obbligatori per l'appaltatore. L'ufficio del Genio potrà però, secondo i casi, ammettere qualche ragionevole tolleranza.

Non sarà accordata alcuna tolleranza all'appaltatore circa le provviste per le quali si sia dato un campione, e circa i lavori dei quali sia stato fatto il tracciamento sul terreno, o se ne sia dato il disegno.

Qualora l'impresa provvedesse oggetti o materiali di dimensioni o di peso minori di quelli ordinati, e rispondenti ad articoli della tariffa che abbiano maggior prezzo, se il direttore dei lavori credesse conveniente accettarli, essi dovranno essere pagati al prezzo corrispondente agli oggetti ordinati.

Qualora l'ufficio del Genio abbia già ammesso nei conti un'opera nella quale l'impresa, senza averne avuto l'ordine in iscritto, abbia ecceduto le condizioni del contratto, questa non ha per tale fatto diritto a compenso, dovendo l'opera stessa essere valutata come se fosse conforme al contratto.

Art. 31.

*Lavori e provviste non contemplati in un contratto.*

—

Quando in un contratto non siano contemplati lavori o provviste che si riconoscessero poi indispensabili, vi si può provvedere mediante estimi, concordando preventivamente con l'appaltatore (con atto scritto su carta bollata da una lira) il relativo prezzo netto ragguagliato, se si può, a quello di opere consimili comprese nel contratto, od altrimenti a quelli della tariffa di manutenzione vigente nel luogo, ovvero dedotto da analisi in base al costo delle provviste e mano d'opera elementari.

Tali prezzi ragguagliati, dovendo essere inseriti nella contabilità, saranno aumentati del ribasso d'asta.

L'appaltatore però non potrà mai eseguire o fare provviste non prevedute dal contratto, se non ne abbia ricevuto l'ordine per iscritto dal direttore dei lavori, rimanendo a suo carico la demolizione del lavoro ed il ritiro delle provviste, nel caso che egli avesse trasgredito a quest'obbligo.

Art. 32.

*Difetti di costruzione.*

—

L'appaltatore è obbligato a demolire e ricostruire debitamente, a proprie spese, sia le opere eseguite in modo non conforme alle regole dell'arte, alle prescrizioni del contratto ed alle istruzioni date a voce, od in iscritto, dal direttore dei lavori, sia le opere già eseguite, ma il cui materiale siasi manifestato di cattiva qualità. In entrambi questi casi, se le opere fossero già state messe in conto, saranno cancellate e considerate come non eseguite, e quindi non dovranno essere pagate, nè in alcun modo compensate.

In caso di opposizione, o protesta, per parte dell'appaltatore deciderà il capo dell'ufficio del Genio militare, ed inappellabilmente il comandante del Genio, quando l'appaltatore non si accontentasse della decisione del capo dell'ufficio. Qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti.

Allorchè il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferirà al capo dell'ufficio del Genio militare, il quale potrà ordinare le necessarie verificazioni. Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore, quando i vizî di costruzione siano constatati. Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, l'appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per la verificazione, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 33.

*Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore*

—

Nei casi di danni cagionati da forza maggiore a lavori in corso di esecuzione, o non ancora collaudati, l'appaltatore dovrà farne denuncia entro 24 ore, quando il contratto non stabilisca essere tali danni a carico di lui, e si procederà tosto alla compilazione di apposito processo verbale, secondo le modalità prescritte dal Regolamento in vigore per l'esecuzione dei lavori del Genio militare.

Qualora spetti un compenso all'appaltatore, esso sarà limitato all'importare dei lavori necessarî per riparare i guasti, applicando ai lavori stessi i prezzi del contratto, dedotto il ribasso d'asta.

La decisione sulla spettanza, o no, di tale compenso all'appaltatore, verrà deferita al Ministero della Guerra.

L'appaltatore non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali dovesse rimanere inalterato lo stato delle cose sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti, mediante la compilazione del prescritto processo verbale in principio ricordato.

Nessun compenso sarà dovuto pei danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservate le regole dell'arte, o le prescrizioni del direttore dei lavori.

Egualmente nessun compenso è dovuto per danni, o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ed in generale degli oggetti e mezzi d'opera indicati agli articoli 16, 17 e 28 delle presenti condizioni generali.

Art. 34.

*Limite dei lavori e delle somme del contratto*

—

Nell'eseguire un lavoro già appaltato, l'Amministrazione militare ha facoltà di spendere, alle stesse condizioni del contratto, un quinto in più od in meno della somma del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore. In altri termini l'Amministrazione militare avrà diritto di spendere, occorrendo, una somma pari ai sei quinti di quella del contratto, mentre l'appaltatore ha soltanto il diritto che siano spesi i quattro quinti della somma stessa, ancorchè rimangano altri lavori per compiere l'opera appaltata. Qualora però si determini di spendere in tutto, od in parte, il quinto in più della somma contrattuale, nell'approvare la spesa che ne consegue, verrà stabilito, ove occorra, il tempo necessario all'eseguimento dei maggiori lavori.

Per somma del contratto s'intende il prezzo di appalto di cui è parola nell'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, ed equivale alla somma di deliberamento aumentata delle maggiori somme che fossero dovute eventualmente all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonchè delle somme risultanti dagli atti di sottommissione per varianti o lavori suppletivi assunti, con o senza modificazioni dei prezzi unitari, o di ribasso, in aggiunta al primitivo contratto, quando con quelli atti non sia pattuito diversamente.

L'Amministrazione militare si riserba inoltre la facoltà di avvalersi in qualunque misura di altri imprenditori per affidar loro la mano d'opera o l'acquisto di materiali, o l'esecuzione di lavori a misura, e anche si riserba d'impiegare operai o militari da essa direttamente pagati, o di valersi anche dell'opera di condannati per concorrere all'attuazione di lavori già appaltati ad un impresario; purchè il costo complessivo delle somministrazioni e dei lavori, che farà quest'ultimo, rimanga nei limiti accennati qui sopra. In questi casi spetta in modo assoluto all'Am-

ministrazione militare di regolare la disciplina dei vari personali sullo stesso cantiere, senza pregiudizio del prescritto dal precedente articolo 14.

Qualora l'appaltatore avesse eseguito lavori in eccedenza al quinto del prezzo di appalto, senza preventiva opposizione o reclamo in iscritto, per valersi della facoltà accordata dal precitato articolo 344, s'intenderà che egli abbia accettato di eseguire i detti lavori, secondo i prezzi e condizioni del contratto, ed in tal modo gli saranno valutati e pagati.

## Capo III.
## Valutazioni e misure

### Art. 35.
*Generalità*

I lavori, le opere, le mercedi, i noli, i materiali e gli oggetti non indicati nel contratto saranno valutati com'è detto nell'articolo 31 delle presenti condizioni generali.

Tutti i lavori e le provviste di materiali si misurano con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate in questo Capo III.

Nel computo delle giornate, dei noli, dei materiali e nella misura dei lavori, si terrà conto, nei fattori e nei prodotti, delle sole prime due cifre decimali; l'ultima cifra di cui si deve tener conto sarà aumentata di un' unità se la cifra seguente è uguale o superiore a 5; si dovrà lasciarla tal quale, se la cifra seguente è inferiore a 5.

Nel valutare il peso degli oggetti somministrati in sacchi, barili, ecc., si deve diffalcare quello del recipiente. Il recipiente stesso si restituirà all'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato a fornire, già accampionate, tutte le misure lineari, o di capacità, ed i pesi, per la valutazione delle opere. Tali oggetti dovranno essere verificati dal direttore dei lavori, o da chi ne fa le veci.

### Art. 36.
*Giornate*

Le giornate di lavoro degli operai saranno di dieci ore effettive, non compreso il tempo dei riposi.

Sarà egualmente valutato come giornata:

*a*) il lavoro durante sette ore nell'acqua, nelle fogne, nel fondo dei pozzi, nei bottini e nei forni;

*b*) il lavoro durante otto ore di notte, od anche quello di giorno in gallerie, o sotterranei, privi di luce;

*c*) il lavoro durante cinque ore di notte nell'acqua, nelle fogne, nel fondo dei pozzi, nei bottini e nei forni.

Il lavoro si considera fatto nell'acqua quando gli uomini lavorino realmente entro l'acqua, e questa abbia profondità maggiore di 20 centimetri.

Le giornate di lavoro per i quadrupedi, e per i veicoli e galleggianti, quando vi siano pur compresi con questi ultimi gli animali per il traino ed i conducenti, saranno di dieci ore per il lavoro diurno e di otto per il notturno.

Le frazioni di giornata si valutano a ore e mezz'ore, corrispondenti a decimi, ventesimi, ottavi, ecc. di giornata; le frazioni minori di mezz'ora saranno trascurate se non giungono a quindici minuti, se eguali o superiori si computeranno come mezz'ora.

Le giornate, o frazioni, si computano per il solo tempo che gli operai, i quadrupedi ed i veicoli rimangono a disposizione dell'ufficio del Genio.

Allorquando però accada di dover impiegare uno o più operai per meno di mezza giornata, lasciandoli poi in libertà, si dovrà corrispondere all'appaltatore la mezza giornata, qualunque sia stato il tempo durante il quale la direzione dei lavori ha avuto a sua disposizione gli anzidetti operai.

Le giornate per il nolo dei soli veicoli e dei galleggianti (esclusi cioè gli animali da traino ed i conducenti) e delle macchine, utensili e materiali diversi, saranno di 24 ore; e le frazioni si computeranno di dodici in dodici ore, considerando la mezza giornata incominciata, come compiuta. Le giornate si computano dal momento della consegna fino al giorno successivo a quello in cui fu dato l'ordine di ritirare gli oggetti.

L'appaltatore non può far lavorare in tempo di notte senza averne ottenuto il permesso per iscritto dal direttore dei lavori.

Quando il direttore dei lavori vegga la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione, ne darà ordine in iscritto all'appaltatore, il quale sarà obbligato ad uniformarvisi, senza aver diritto ad alcun compenso, salvo soltanto la diversa valutazione delle giornate, prescritta per i lavori ad economia, eseguiti di notte, dai precedenti commi *b* e *c* del presente articolo; non si potrà però mai esigere dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore per ogni ventiquattro.

### Art. 37.
*Tubi di cotto, di cemento e simili, e colonne di franclini*

I tubi di cotto, di cemento o simili, da valutarsi a metro lineare, saranno misurati, tanto se sono sciolti quanto se sono in opera, senza tener conto delle parti che si compenetrano.

Nella valutazione dei tubi tanto a numero quanto a misura, qualora non sia altrimenti stabilito nei corrispondenti articoli, si computeranno i gomiti come un tubo e mezzo; gl'innesti o braghe semplici come un tubo doppio; gl'innesti o braghe doppi come un tubo triplo; e le vaschette o secchio si computeranno come i tubi ai quali si adattano.

Le colonne di franclini, da valutarsi a metro lineare, saranno misurate insieme alle loro basi, ai capitelli e ai dadi (volgarmente cuffie) per l'imbocco del fumo.

### Art. 38.
*Pietre*

I ciottoli, la ghiaia, la ghiaietta e simili, si misurano in cumuli regolari, ovvero con casse parallelepipede.

Il pietrame da costruzione si misurerà a volume, in cumuli regolari fatti con cura, in modo che gl'interstizî fra le pietre siano i più ristretti possibili.

La misura cubica delle pietre concie si farà sul volume del minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto, salvo che si tratti di pezzi lavorati solo in parte ed in parte digrossati, nel qual caso si moltiplica l'area della massima sezione trasversale della parte lavorata, valutandola secondo il minimo rettangolo circoscritto, per la totale lunghezza del pezzo.

Le lastre di pietra regolari, e le ardesie, saranno misurate, sia quando sono semplicemente provviste, sia quando devono essere date in opera, sul minimo rettangolo ad esse circoscritto. Nelle lastre forate non sarà dedotta l'area del foro, anzi si valuterà a parte il corrispondente chiusino.

Quando le lastre di pietra e le ardesie vengono impiegate per formare pavimenti o coperture di tetti, si misureranno secondo le norme stabilite negli articoli concernenti tali opere.

### Art. 39.
*Lavoratura delle pietre*

La misura superficiale della lavoratura di pietre, compresi i marmi, si farà sull' effettiva superficie lavorata, quale che ne sia la forma.

### Art. 40.
*Calce, cementi, malte e loro componenti*

La calce in pasta, la rena, le malte e simili, da valutarsi a metro cubo, saranno misurate entro apposite casse parallelepipede in cui le suddette materie verranno bene stivate. Per le piccole quantità si potrà tollerare che la misura si faccia colle secchie o colle carriole che servono per il loro trasporto.

Il calcestruzzo in provvista, o dato in opera nell'acqua a profondità maggiore di m. 0,50, verrà misurato prima dell'impiego entro casse; se posto in opera all'asciutto, o nell'acqua a profondità uguale o minore di m. 0,50, sarà misurato in opera.

I massi di calcestruzzo per gittate saranno misurati nel loro volume effettivo, senza dedurre i vani e le scanalature che vi si lasciano per facilitare la manovra del loro collocamento in opera.

Art. 41.

*Legnami*

—

Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi e simili, verranno computati a metro quadrato, e si misureranno moltiplicando la loro larghezza media, presa sulla metà del pezzo e sulla faccia più ristretta, cioè escluse le smussature, per la lunghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro.

I fusti e le travi verranno computati a metro cubo e si misureranno moltiplicando l'area della sezione trasversale retta, presa a metà della lunghezza di ogni pezzo, per la sua lunghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro, non tenendo conto nelle travi digrossate delle parti mancanti negli spigoli per le smussature ivi tollerate.

I correnti, i correntini, i travicelli, e simili si computeranno a metro lineare e si misureranno nella loro minima lunghezza, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro.

I metodi di misurazione qui indicati si applicano solamente ai legnami in provvista; ma se i medesimi devono essere impiegati dallo stesso appaltatore che li somministra per formare assiti od armature, la misura si farà a lavoro finito nel modo indicato per gli assiti e le armature.

Art. 42.

*Assiti*

—

Nella misura degli assiti, o della sola loro costruzione, si valuterà la superficie effettiva, senza tener conto delle compenetrazioni dei legnami fra loro, ma bensì di quella entro i muri, o entro armature di legname di sostegno.

Negli assiti non saranno diffalcati i vani inferiori ad un decimo di metro quadrato.

Art. 43.

*Armature di travi e fusti*

—

La misura delle armature di travi e fusti si farà sul volume del legname in opera, moltiplicando la maggior lunghezza vista di ogni pezzo per l'area della sezione trasversale retta, presa a metà della lunghezza del pezzo, computando gli accavallamenti e le compenetrazioni dei legnami fra di loro, soltanto quando siano maggiori di m. 0,20, nonchè le parti incastrate nelle pareti.

Art. 44.

*Armature di correnti, correntini, travicelli e simili*

—

La misura delle armature di correnti, correntini, travicelli e simili, o della sola loro formazione si farà a metro lineare sulla minima lunghezza effettiva d'ogni pezzo, senza valutare gli accavallamenti, o la compenetrazione dei pezzi fra loro.

Art. 45.

*Pali da palificata*

—

La misura dei pali si farà prima di metterli in opera, come si è detto per i fusti. Il piantamento si misurerà in egual modo, dopo eseguito, sulla parte che risulterà realmente confitta.

Art. 46.

*Segamento e piallatura dei legnami*

—

Il segamento sarà misurato sulla superficie di una delle due facce risultanti dal taglio della sega.

La piallatura si misurerà sulla superficie effettivamente piallata, sviluppando le modanature quando vi siano.

Art. 47.

*Metalli*

—

La pesatura degli oggetti di metallo si farà secondo le norme seguenti:

*a*) i chiodi, le viti ed il piombo, occorrenti per mettere in opera oggetti di ferro o di ghisa saranno pesati unitamente agli oggetti stessi, e considerati come appartenenti al medesimo articolo, cui l'oggetto appartiene;

*b*) nei ferramenti rifucinati si valuteranno solamente le parti rifucinate, desumendone il peso con quei metodi che ogni volta indicherà il direttore dei lavori, e che potranno essere solo approssimativi.

Occorrendo viti, chiodi o piombo per mettere a posto le ferramenta rifucinate, tali accessorî saranno valutati ai prezzi di semplice provvista, restando a carico dell'appaltatore la relativa mettitura in opera.

Così pure saranno pagate separatamente, conteggiandole ad economia, le spese occorrenti per rimuovere, trasportare alla fucina e riporre in opera le grosse ferramenta, quali ad esempio: catene di fabbrica, cancellate, inferriate, cancelli ecc. quando il peso desunto delle parti rifucinate di detti oggetti sia inferiore al decimo del loro peso totale;

*c*) gli oggetti di rame, bronzo ed ottone saranno pesati unitamente ai chiodi ed alle viti che occorrono per metterli in opera, i quali saranno considerati come appartenenti allo stesso articolo, cui l'oggetto appartiene. Gli oggetti di rame stagnati saranno pesati dopo la stagnatura, considerando i detti oggetti come se fossero costituiti di solo rame;

*d*) cogli oggetti di rame, bronzo ed ottone si peseranno e si valuteranno come tali anche le parti di ferro che vi fossero unite, purchè però il peso di queste non superi il quinto del peso complessivo di ciascun oggetto al quale sono fissate. In caso contrario le parti di ferro si valuteranno secondo gli articoli riguardanti i ferramenti, deducendone il peso anche solo per approsimazione, quando non si possa scomporre l'oggetto nelle sue parti;

*e*) negli oggetti di latta, da valutarsi a peso, i fili di ferro racchiusi nelle orlature saranno pesati insieme agli oggetti stessi.

Art. 48.

*Reti e tele metalliche*

—

Le reti e tele metalliche saranno misurate geometricamente, o pesate. Il loro telaio sarà misurato o pesato insieme se di metallo, e sarà computato a parte se di legname.

Se il telaio fosse di metallo diverso da quello impiegato per la rete o per la tela, sarà applicata la prescrizione del capoverso *d* dell'articolo precedente.

Art. 49.

*Docce e grondaie*

—

Le docce o tubi, e le grondaie o canali di qualsiasi metallo saranno valutati a peso.

Art. 50.

*Demolizioni*

—

Nella misura delle demolizioni di opere si seguiranno, per quanto si potrà, le regole indicate per misurare le opere stesse quando si costruiscono.

Nella misura delle demolizioni a sezione determinata di muri, come per apertura od allargamento di porte e finestre, quando speciali articoli non vi provvedano, e la superficie della parte demolità non superi quattro metri quadrati, i relativi prodotti (caselle) saranno moltiplicati pel coefficiente $^3/_2$.

Quando la detta demolizione sia eseguita per formare scanalature, o fori della sezione retta da m.² 0,04 a 0,02 (limiti compresi) i prodotti saranno moltiplicati per il coefficiente 2.

Nei casi però in cui si tratti di riaprire vani stati otturati, e che rinvengonsi muniti di spalle e relativo arco o piattabanda, si pagherà il solo prezzo della demolizione ordinaria.

Art. 51.

*Scavi*

Gli scavi eseguiti all'asciutto, o considerati come tali, si misurano sui vani ottenuti. Gli scavi subacquei invece si misurano sulle materie scavate, sia disponendole in cumuli regolari, o in casse, sia ricorrendo a quell'altro metodo ugualmente regolare che venisse prescritto nelle condizioni speciali dell'impresa.

In ogni articolo di scavo è compreso il paleggiamento ad uno sbraccio, ovvero il caricamento sopra veicoli qualunque.

Ogni qualvolta occorra rimettere le terre nel vano scavato per cause non imputabili all'appaltatore, verrà pagato a parte il relativo trasporto, computando il gettito delle terre come un ricambio.

Saranno considerati scavi a sezione ristretta quelli la cui profondità sia maggiore della larghezza.

Art. 52.

*Trasporti*

I trasporti si computeranno a ricambi, a chilometri od a viaggi.

In ogni articolo di trasporto è compreso l'obbligo del carico e dello scarico.

La distanza da tradursi in ricambi si determinerà separatamente in ciascun tronco parziale di sterro e rinterro, prendendo la media dei varî tragitti obbligatorî eseguiti.

Le frazioni minori di un mezzo ricambio saranno trascurate, quelle di mezzo ricambio o più saranno valutate come un intiero.

Il numero dei ricambi si calcola nel seguente modo:

*a*) pei tratti orizzontali, o in salita di pendenza non maggiore di $^1/_{50}$, o in discesa di pendenza minore di $^1/_{12}$, si computano i ricambi di 30 metri l'uno, calcolati sulla proiezione orizzontale del cammino percorso;

*b*) pei tratti in salita di pendenza compresa fra $^1/_{50}$ e $^1/_{12}$ (limiti esclusi) il numero dei ricambi, calcolati com'è detto al comma *a*) sarà aumentato in ragione di un ricambio per ogni 5 metri di altezza superata;

*c*) pei tratti in salita di pendenza uguale o maggiore di $^1/_{12}$ si computeranno tanti ricambi quante volte m. 1,67 è contenuto nell'altezza delle rampe, senza tenere alcun conto del cammino orizzontale;

*d*) pei tratti in discesa di pendenza uguale o maggiore di $^1/_{12}$ si computeranno tanti ricambi quante volte m. 2,50 è contenuto nell'altezza della rampa, senza tener conto alcuno del cammino percorso nel senso orizzontale.

Ciò premesso, chiamando:

N il numero complessivo dei ricambi;

L la lunghezza della proiezione orizzontale della linea che, passando per punti obbligati, unisce i centri di gravità dello sterro e del rinterro dei tronchi che si considerano;

L' la lunghezza di quelle tratte di L a cui sovraincombono salite di pendenza uguale o maggiore di $^1/_{12}$;

L'' la lunghezza di quelle tratte di L che corrispondono a discese di pendenza uguale o maggiore di $^1/_{12}$;

H la somma delle altezze verticali superate con salite comprese fra $^1/_{50}$ e $^1/_{12}$ (limiti esclusi);

H' la somma delle altezze verticali superate con salite di pendenza uguale o maggiore di $^1/_{12}$;

H'' la somma delle altezze verticali superate con discese di pendenza uguale o maggiore di $^1/_{12}$;

$$\text{sarà } N = \frac{1}{30}(L - L' - L'') + \frac{H}{5} + \frac{H'}{1{,}67} + \frac{H''}{2{,}50}$$

$$\text{ossia } N = \frac{1}{30}(L - L' - L'' + 6H + 18H' + 12H'').$$

La quale formola, tradotta in linguaggio comune, indica che il numero dei ricambi è uguale a $^1/_{30}$ della proiezione orizzontale della linea che, passando per punti obbligati, unisce i centri di gravità dello sterro e del rinterro, diminuita di quelle tratte alle quali sovraincombono salite di pendenza uguale o maggiore di $^1/_{12}$ e discese di pendenza uguale o maggiore di $^1/_{12}$; ed aumentata di 6 volte l'altezza verticale delle salite comprese fra $^1/_{50}$ e $^1/_{12}$ di pendenza (limiti esclusi) più 18 volte l'altezza verticale delle salite di pendenza uguale o più ripida di $^1/_{12}$, più 12 volte l'altezza verticale delle discese di pendenza uguale o maggiore di $^1/_{12}$.

Si avverte però che dovrà tenersi conto solo delle discese lungo le quali si farà realmente il trasporto dei materiali, non dovendosi considerare come tale il semplice gettito di essi.

Nei trasporti per acqua la distanza chilometrica si misura dal centro di figura dello scavo a quello dello scarico, senza tener conto del maggior tragitto che facesse il galleggiante per le manovre necessarie al versamento delle materie.

I viaggi saranno valutati a numero, non tenendo conto dei ritorni col carro vuoto.

Il volume dei materiali trasportati si misurerà nel modo indicato per le misure degli scavi.

Art. 53.

*Rinterri*

Il volume del rinterro sarà valutato sul volume dello scavo occorso per formarlo. Quando per qualsivoglia causa ciò non si possa fare, la misura si farà sul rinterro stesso, dopo eseguita la pigiatura e la regolarizzazione.

Art. 54.

*Agguagliamenti, rivestimenti e seminagioni*

La misura degli agguagliamenti, rivestimenti e seminagioni, si farà a lavoro finito, sulla superficie effettivamente spianata od agguagliata, rivestita, o seminata.

Art. 55.

*Muri*

La misura dei muri sarà fatta prima che siano intonacati o arricciati.

I muri laterizi si distinguono in grossi, mezzani, sottili e di costa.

Si dicono grossi se la loro grossezza è maggiore della lunghezza di un mattone, mezzani se la grossezza è uguale alla lunghezza di un mattone, sottili se la grossezza è uguale alla larghezza di un mattone, e di costa se la grossezza è uguale a quella della specie di laterizi adoperativi.

I muri grossi si misurano a metro cubo, gli altri a metro quadrato. I muri di pietrame, di tufo e di ciottoli saranno sempre misurati a metro cubo, qualunque sia la loro grossezza.

Nei muri misti di pietrame e di tufo, o ciottoli e mattoni, quando sia prescritto di pagare a parte i due generi di muratura, quella di pietrame di tufo o ciottoli sarà misurata a metro cubo, e quella laterizia sarà misurata, secondo la sua grossezza, a metro quadrato, od a metro cubo.

Quando però le parti laterizie non si possano facilmente classificare fra i varî generi di muri consimili innanzi indicati, o richiedano per ciò più prodotti (caselle), si misureranno interamente a metro cubo. Il direttore dei lavori stabilirà nei varî casi il metodo da seguirsi.

Nella misura cubica dei muri non si dedurranno i vani inferiori a mezzo metro cubo, e nella misura superficiale quelli inferiori al metro quadrato.

La misurazione dei vani maggiori di mezzo metro cubo, da dedursi nei muri, deve esser fatta seguendo i metodi geometrici.

Le canne da camino, da latrina e simili e le scanalature lasciate nei muri anche per imposte di volte, quando la loro sezione trasversale retta non sia superiore a mezzo metro quadrato, non saranno dedotte, ma in compenso tali canne lo scanalature saranno arricciate, od anche semplicemente rinzaffate secondo che sarà prescritto.

I fornelli ed i banchi da cucina saranno conteggiati come muro pieno, in compenso delle volticelle e formazione di fori, nonchè della stuccatura, rinzaffatura ed arricciatura di tutte le superficie interne dei fornelli, dei fori, delle volticelle, ecc., intendendosi che con questo metodo di misurazione l'impresario sia completamente indennizzato di tutti i lavori eseguiti per completare i fornelli ed i banchi da cucina.

Nel prezzo dei muri per rabbrecciamenti e sottomurazioni si intende compresa la demolizione del muro preesistente, salvo che non sia altrimenti disposto nelle condizioni speciali.

Quando da un muro computato a metro cubo si debba dedurre la parte di esso occupata da un arco, il volume da dedursi sarà valutato secondo il quinto capoverso dell'articolo 56.

Se trattasi invece di un muro computato a metro quadrato, la deduzione relativa all'arco sarà determinata dal prodotto che si otterrà moltiplicando lo sviluppo intermedio dell'arco per la grossezza media dell'arco stesso.

### Art. 56.
### *Volte ed archi*

—

Le volte, gli archi e le piattabande di laterizi si distinguono in grosse, mezzane, sottili e di piatto, dette anche *volterrane*, o volte in foglio. Si dicono volte grosse quelle che in chiave hanno una grossezza maggiore della lunghezza di un mattone; mezzane quelle la cui grossezza in chiave è uguale alla lunghezza di un mattone; sottili quelle la cui grossezza in chiave è uguale alla larghezza di un mattone, e volte di piatto quelle i cui laterizi per tutta l'ampiezza della volta, o per una parte soltanto, sono disposti colla loro minore dimensione secondo la grossezza della volta; queste ultime possono essere ad uno o più strati, ovvero, come suol dirsi, ad uno o più fogli.

Le volte laterizie grosse si misurano a metro cubo, le altre volte laterizie a metro quadrato.

Le volte di pietrame, di pietra concia, di tufo, cementizie e di calcestruzzo, si misurano sempre a metro cubo, qualunque sia la loro grossezza.

Nella misura a volume delle volte si dedurranno i vani inferiori a mezzo metro cubo, e nella misura superficiale non si dedurranno i vani inferiori ad un metro quadrato.

La misura cubica delle volte e degli archi si farà moltiplicando la superficie intermedia per la grossezza media della volta sempre quando la superficie d'intradosso e d'estradosso siano concentriche; se non sono concentriche e varia è la grossezza della volta, si misureranno moltiplicando la media delle superficie d'intradosso e d'estradosso per la media delle grossezze in chiave ed alle imposte, ovvero scomponendo le volte e gli archi in tante parti quante ne sono le grossezze, a seconda che l'ingrossamento è continuo o per tratti.

La misura a superficie delle volte si farà sul loro intradosso.

La superficie d'intradosso degli archi e delle volte, e quindi anche le superficie intermedie accennate saranno nei varî casi valutate coi metodi seguenti:

*Volte a botte, archi e piattabande.* — Si moltiplica lo sviluppo curvilineo normale alla generatrice, per la lunghezza di quest'ultima.

*Volte a padiglione.* — Le volte a padiglione a tutta monta, aventi per base un quadrato, un rombo, od un poligono regolare, si misureranno moltiplicando il perimetro della base per la monta.

Per le altre volte a padiglione si misurerà la superficie delle varie unghie cilindriche separatamente nel modo seguente:

la superficie di un' unghia cilindrica a tutta monta si otterrà moltiplicando il lato dell'unghia per la monta;

la superficie di un'unghia cilindrica a monta depressa si otterrà moltiplicando la metà del lato dell'unghia per la somma dei quadrati della monta e dell'apotema della proiezione orizzontale dell'unghia, e dividendo per l'apotema stesso,

Ciò dà luogo alle seguenti formole:

per le unghie a tutta monta: $s = b \times f$;

per le unghie a monta depressa: $s = \frac{b}{2\,a}(a^2 + f^2)$;

in cui siano, $s$ la superficie dell'unghia, $b$ il lato, $a$ la proiezione orizzontale dell'arco normale alle generatrici passante per il vertice dell'unghia, $b$ il lato, $a$ la proiezione orizzontale dell'arco normale alle generatrici passante per il vertice dell'unghia, $f$ la monta.

*Volte a crociera.* — Si prendono gli $^8/_7$ dell'area coperta.

*Lunette.* — Si prendono i $^4/_7$ del prodotto della corda dell'arco per la lunghezza della lunetta.

*Volte a vela.* — La superficie delle volte a vela a tutta monta, su pianta rettangolare, si otterrà moltiplicando la semicirconferenza, avente per diametro la diagonale della base, per il semiperimetro della base, diminuito della lunghezza della diagonale, il che in formula algebrica si esprime così:

$$s = \frac{\pi D}{2}(a + b - D)$$

in cui siano, $s$ la superficie della volla, $a$ e $b$ i lati della base, D la diagonale. Se la base fosse quadrata si avrebbe $a = b$, $D = a\sqrt{2}$ e quindi: $s = 1{,}3013\,a^2$.

La superficie delle volte, a vela a base rettangolare ed a monta depressa, si otterrà moltiplicando la media degli sviluppi di uno degli archi d'imposta e dell'arco alla chiave ad esso parallelo, per la media degli sviluppi dell'altro arco d'imposta e dell'arco alla chiave ad esso parallelo.

*Volte a conca.* — La parte di mezzo si misura come una volta a botte e le due estremità come una volta a padiglione, il che nel caso di una volta a tutta monta dà luogo alla formola: $s = {}^3/_7\, a^2 + {}^{11}/_7\, ab$, in cui $s$ sia la superficie della volta, $a$ il lato minore e $b$ il lato maggiore.

*Volte a cupola.* — Si avrà la superficie prendendo i $^{22}/_7$ della somma dei quadrati del raggio della base e della monta, cioè si adoprerà la formola: $s = \pi\,(a^2 + f^2)$, in cui $s$ rappresenta la superficie della volta, $a$ il raggio della base, $f$ la monta.

Per le volte non comprese fra le precedenti si seguiranno in ciascun caso speciale quei metodi geometrici approssimativi che saranno indicati dal direttore dei lavori.

I muri di rinfianco delle volte ed i timpani saranno misurati come muro ordinario, secondo la specie cui appartengono.

### Art. 57.
### *Soffitti*

—

Pei soffitti in piano si misurerà la loro superficie effettiva, sviluppando le parti che fasciano le travi. Del guscio o altra forma di corniciatura, la quale raccordi il soffitto con le pareti, sarà conteggiata soltanto la proiezione orizzontale.

Nei soffitti centinati la misura si farà sul loro intradosso coi metodi indicati per le volte.

### Art. 58.
### *Paramenti*

—

La misura dei paramenti, piani o centinati, si farà sulla loro effettiva superficie, non deducendo i vani minori di un metro quadrato, in compenso dei quali non si computerà il paramento nel-

l'imbotte del vano, quando non si estenda per oltre la larghezza di 25 centimetri.

I paramenti bugnati saranno misurati come si è detto qui sopra, non tenendo conto della rientranza delle bugne.

I paramenti modanati si misureranno moltiplicando lo sviluppo della sagoma secondo una sezione retta, per la lunghezza della modanatura murale più sporgente.

Art. 59.

*Cornicioni e cornici*

—

La misura dei cornicioni e delle cornici potrà farsi sia a metro lineare, sia a metro quadrato, secondo quanto è al riguardo stabilito nelle condizioni particolari dei capitolati.

La misura lineare dei cornicioni, o cornici, si farà sul vivo del muro o del fregio, quando esista, aggiungendovi tante volte il doppio dell'aggetto della faccia murale quanti sono i risvolti salienti e quelli rientranti.

Nella misura a superficie si moltiplicherà quella lineare, ricavata come sopra, per lo sviluppo effettivo della sagoma secondo una sezione retta.

Quando nelle condizioni particolari fosse prescritto di considerare i cornicioni e le cornici come muro a metro cubo, nel fare la misura si valuterà la parte sporgente come un rettangolo di base uguale all'aggetto del cornicione o cornice e d'altezza uguale all'altezza dei medesimi, escluso il fregio e la parte non murale, e si moltiplicherà per la lunghezza effettiva.

I fregi lisci non saranno mai valutati coi cornicioni, e le semplici fascie non saranno considerate come cornici, ma bensì come semplici sporgenze di muro.

Art. 60.

*Arricciature, rinzaffi, intonachi, rincocciatura e stuccatura*

—

Nella misura dell'arricciatura si seguiranno per le parti curve le norme date per la misura delle volte.

I vani di luce inferiore a quattro metri quadrati non saranno dedotti, ma in compenso l'impresario sarà obbligato ad arricciare le spalle e gli architravi.

Detti vani saranno tuttavia diffalcati da una parte quando la arricciatura sia stata applicata contemporaneamente sulle due faccie dello stesso muro, avvertendo che quando le arricciature sulle due parti fossero di diversa specie, si dovrà dedurre quella che non si ripiega nelle pareti del vano.

L'arricciatura bugnata si misura nel modo stesso indicato, senza tener conto della rientranza delle bugne.

L'arricciatura modanata si misura moltiplicando lo sviluppo delle modanature, secondo una sezione retta, per la lunghezza del cornicione o cornice, presa nel modo indicato per la misura lineare dei medesimi.

La misura del rinzaffo si farà come si è detto avanti per la arricciatura.

La rincocciatura e gl'intonachi di cemento e di asfalto si misureranno come le arricciature, deducendo tutti i vani superiori ad un metro quadrato, nè tenendo conto, in quelli di asfalto, degli accavallamenti nelle congiunzioni e nei ripiegamenti.

La misura della stuccatura a superficie si farà nel modo indicato per la rincocciatura.

Art. 61.

*Rivestimenti, accoltellati, lastricati, ciottolati, selciati, impiantiti, battuti marmorei, asfaltici ed altri*

—

I rivestimenti con lastre di pietra, di marmo, ardesia od altro, gli accoltellati sia per pavimenti, sia per coronamento dei muri, i lastricati di pietra, marmi od ardesie per pavimenti, i ciottolati, i selciati, gl'impiantiti ed i battuti marmorei, asfaltaci, di cemento, ed altri, sia per i pavimenti come per cappe, saranno misurati sulla loro effettiva superficie, non diffalcando i vani e le superficie occupate da colonne, pilastri, paraste e simili, minori di metri quadrati 0,25.

Nell'eseguire le dette misure si avvertirà:

*a*) che negli accoltellati di coronamento dei muri non vuolsi mai computare la superficie nel senso della loro grossezza, quando anche formi paramento;

*b*) che nei lastricati, quando sianvi fori o vani intagliati nelle lastre, non si debbono diffalcare detti vani, ancorchè la loro superficie ecceda il limite di metri quadrati 0,25, ma che anzi devesi misurare separatamente il corrispondente chiusino.

Art. 62.

*Copertura dei tetti*

—

Le coperture di lastre, di pietra, di ardesie od abbadini, e di tegole di qualunque forma e qualità, saranno misurate sulla superficie effettiva, compresi i comignoli, lo gronde o le converse formate con tegole, tegoloni od ardesie, nel caso di tetto costrutto interamente a nuovo. Non saranno diffalcati i vani dei camini e degli abbaini, ma in compenso non sarà valutata la copertura sui medesimi, purchè fatta cogli stessi materiali della rimanente parte del tetto. In caso contrario si dedurrà la superficie da essi occupata e si computerà la loro copertura secondo i corrispondenti articoli.

Nella costruzione di tratti parziali di copertura saranno valutati a parte i comignoli e le converse, ed anche le gronde di ardesie speciali nelle coperture di abbadini, ma solo quando non si costruisca la falda per tutta la sua lunghezza dal comignolo alla gronda.

Le impalcature e le piccole armature delle varie coperture saranno misurate nel modo indicato per le coperture, sia unitamente ad esse, sia separatamente, a seconda dei casi.

Le coperture metalliche saranno valutate a peso o a misura superficiale, secondo è stabilito dalle condizioni particolari. Quando debbano essere valutate a misura superficiale, saranno misurate sia con l'impalcatura o piccola armatura, sia separatamente, a seconda dei casi, sulla superficie effettiva, non tenendo conto dell'accavallamento e ripiegamento dei fogli, nè dei panconcelli che nelle coperture di zinco portano inchiodati i fogli nelle loro unioni laterali.

Art. 63.

*Letti da campo*

—

Si misureranno a metro lineare sul capezzale o sul ferma piedi, quando queste parti sono di uguale lunghezza; in caso diverso si prenderà la media di tali misure.

Art. 64.

*Rastrelliere d'armi*

—

Le rastrelliere d'armi, fisse o mobili, semplici o doppie, si misureranno sulla lunghezza dei portacalci.

Art. 65.

*Mangiatoie e rastrelliere da fieno*

—

Nella misura a metro lineare delle mangiatoie e delle rastrelliere da fieno di legno, non sarà tenuto conto delle parti incastrate nei muri.

Art. 66.

*Cavalletti portaselle*

—

I cavalletti portaselle saranno misurati a metro lineare sulla lunghezza effettiva del cavalletto compiuto. I montanti saranno valutati a numero separatamente.

Art. 67.

*Chiusure di legno*

—

Le chiusure saranno misurate coi loro telai o brachettoni (quando questi siano forniti a nuovo insieme alle prime) sulla

superficie che presenteranno chiuse e poste in opera, valutata sul minimo rettangolo circoscritto al loro contorno, qualunque ne sia la forma, escludendo però gli aggetti delle cimase o cornici.

I telai di porte o finestre saranno misurati a metro lineare sullo sviluppo del loro perimetro esterno, non comprese le parti sporgenti.

Le porte vetrate saranno misurate come sportelli a vetri nella parte vetrata, e come imposte a formelle nella parte rimanente, ritenendo come linea di delimitazione delle due parti la mediana della traversa loro comune.

Nella misura delle cancellate fisse si trascurerà la parte incastrata nei muri.

Art. 68.
*Coloriture*

—

L'imbiancamento e la tinteggiatura su pareti piane o curve, saranno misurati sulla superficie effettiva, non deducendo i vani inferiori ad 8 metri quadrati e non tenendo conto delle rientranze dei vani, nè delle sporgenze di travi, travicelli, cornici e fasce.

L'imbiancamento e la tinteggiatura sulle volte, soffitti centinati e impalcature a travicelli e travi maestre, ove vi siano, saranno valutati per i $^4/_3$ della loro proiezione orizzontale.

La coloritura ad olio ed a colla sui muri, la marmoreggiatura e la spalmatura di catrame, saranno misurate colle regole date per la misura dell'arricciatura.

La coloritura, spalmatura e la verniciatura dei legnami o ferramenti, date sopra superficie piane continue o discontinue saranno misurate sul minimo rettangolo circoscritto.

Nei casi qui appresso indicati non si terrà conto nè della grossezza dell'aggetto, nè della sporgenza e dello sviluppo delle modanature di cornici e simili, quando però l'aggetto di queste non ecceda i 15 centimetri. Nella misura delle coloriture date nei seguenti oggetti da tutte le parti, si computeranno tre facce per le persiane; due facce per le imposte, assiti, stecconate, cancellate di legno, grate di legno, grondaie, docce e simili; una faccia per gli sportelli di finestra; tre quarti di faccia per le ringhiere, inferriate e cancelli ornati e per le reti metalliche; mezza faccia per le ringhiere inferriate e cancelli semplici.

Art. 69.
*Tappezzeria*

—

La tappezzeria si misurerà a metro quadrato, a lavoro finito, cioè dopo applicata la carta coi corrispondenti fregi, deducendo i vani superiori a due metri quadrati, quando la tappezzeria sia fatta con carta dell'impresa, e quelli superiori a quattro metri quadrati, quando si tratta della sola sua applicazione.

Lo zoccolo a tinta, liscio o marmoreggiato, e la cimasa, quando siano fatti contemporaneamente all'applicazione della carta, saranno misurati e valutati con essa.

Art. 70.
*Lettere e cifre*

—

Le lettere e le cifre saranno valutate a numero, compresi i segni d'interpunzione, la preparazione del fondo e la riquadratura del campo occupato da esse.

Art. 71.
*Vetri*

—

Le lastre di vetro saranno misurate sul minimo rettangolo circoscritto alla parte vista, quando siano date in opera negli sportelli. Negli altri casi, e quando si tratti di lastroni, la misura si farà nello stesso modo, dopo che questi siano stati ridotti alle giuste dimensioni e prima di metterli in opera.

## Capo IV.
## Pagamenti all' appaltatore

Art. 72.
*Acconti*

—

Di mano in mano che sarà accertata, nelle forme volute dai Regolamenti, la qualità e la quantità delle somministrazioni effettuate e dei lavori eseguiti, saranno fatti all'appaltatore dei pagamenti in conto, che non dovranno eccedere i $^9/_{10}$ del costo reale degli eseguiti lavori e delle fatte somministrazioni, quando trattasi di contratti non superiori a 50 mila lire, ed i $^{19}/_{20}$ per i contratti di maggior somma.

Pei contratti superiori a 50 mila lire, nel calcolare i detti acconti si comprenderà la metà del valore dei materiali (ai prezzi del contratto) i quali siano a piè d'opera per essere impiegati nei lavori e siano riconosciuti accettabili dal direttore dei medesimi. Questi materiali resteranno però sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore.

Per i contratti di lavori biennali o triennali, i pagamenti in conto saranno commisurati, per quanto riflette l'applicazione delle precedenti prescrizioni, alla somma da spendersi annualmente e non a quella complessiva del contratto.

L'appaltatore non avrà diritto a codesti pagamenti in conto, se non quando l'ammontare dell'acconto, calcolato come sopra è indicato (dedotti beninteso i ribassi d'asta, e la ritenzione eventuale dell'articolo 26), eguagli od ecceda la somma minima stabilita per gli acconti dalle condizioni speciali. Solo l'ultimo acconto potrà essere inferiore alla cennata somma minima.

Le somme ritenute negli acconti e non erogate in ispese a carico dell'appaltatore saranno pagate al medesimo col saldo del suo contratto.

L'Amministrazione militare ha su queste somme gli stessi diritti che sulla cauzione.

Art. 73.
*Conto finale*

—

Entro sei mesi, al massimo, dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, verrà compilato il conto finale, e l'appaltatore sarà invitato a prenderne conoscenza ed a firmarlo per accettazione entro un congruo termine, che non potrà essere maggiore di trenta giorni dalla data del fattogli invito.

L'appaltatore ha facoltà di firmare il conto finale con riserva, ma non potrà far domande diverse, per oggetto e per importare, da quelle formulate durante lo svolgimento dei lavori, ed iscritte nei processi verbali di cui al precedente articolo 13, e che per avventura non fossero state ancora risolute.

Art. 74.
*Pagamento a saldo, e svincolo della cauzione*

—

Dopo la collaudazione definitiva delle opere e delle provviste appaltate, che sarà fatta entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data del conto finale originale, e dopo che sia provveduto per il pagamento del saldo dei lavori, il capo dell'ufficio del Genio promuove dal Ministero il decreto per lo svincolo della cauzione posta dall'appaltatore a guarentigia del suo contratto.

Per i contratti di lavori biennali, o triennali, si restituirà all'appaltatore, dopo ciascuna collaudazione annuale definitiva dei lavori e nei modi e termini sovraindicati, rispettivamente una metà od una terza parte della cauzione totale prestata.

Art. 75.
*Ritardi nei pagamenti*

—

I ritardi nei pagamenti, da qualsiasi causa motivati, non danno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, nè di chiedere lo scioglimento del contratto.

Si fanno però le seguenti eccezioni:

a) se i ritardi nei pagamenti degli acconti eccederanno i tre mesi dalla data del relativo certificato, sarà dallo spirare di questo termine corrisposto all'appaltatore l'interesse del 5 % all'anno per tutta la durata del ritardo, calcolato fino alla data d'ammissione a pagamento del relativo mandato;

b) sulla somma costituente la rata liquida di saldo (sempre quando non vi siano impedimenti notificati, nei modi di legge, da parte di terzi, per trattenere il pagamento), sarà corrisposto all'appaltatore l'interesse annuo del 5 % per tutto il tempo eccedente sei mesi dalla data della dichiarazione di collaudo dei lavori, sino a quella in cui il mandato è stato ammesso a pagamento;

c) sulle somme concesse in seguito alla risoluzione delle vertenze, sia in via amministrativa, sia in via arbitrale, sarà pure concesso l'interesse annuo del 5 % a decorrere da tre mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione dell'atto di transazione, oppure da tre mesi dopo la data della regolare notificazione della sentenza arbitrale, sino alla data di ammissione a pagamento dei corrispondenti mandati.

## Capo V.
## Disposizioni diverse

### Art. 76.
*Invariabilità dei prezzi del contratto*

Nè l'Amministrazione militare, nè l'appaltatore avranno diritto a revisione dei prezzi fissati nel contratto, e nei suoi allegati, per qualsiasi ragione, ancorchè fossero accadute variazioni nel comune commercio, durante l'impresa, tanto nei prezzi degli articoli di lavoro, quanto negli elementi che concorsero a determinarli, intendendosi che l'assuntore dei lavori, col firmare il contratto d'appalto, abbia riconosciuto i prezzi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso.

### Art. 77.
*Misure coercitive verso l'appaltatore negligente*

Qualora l'appaltatore si renda colpevole di frode, di negligenza o di contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'ufficio del Genio, dopo una intimazione (Articolo 7) fatta indarno, avrà diritto secondo che crederà opportuno:

1° a sospendere le proposte pel pagamento degli acconti, finchè l'appaltatore non adempia regolarmente ai suoi doveri;

2° a far sospendere lavori sui quali cadono contestazioni e ad ordinare l'esecuzione dei lavori stessi per conto ed a spese dell'appaltatore, senza obbligo di anticipato avviso, di costituzione in mora e giudiziale intimazione, valendosi della cauzione dell'impresa per far fronte alle spese occorrenti, o per risarcirsi di queste e dei danni derivati dal non avere l'appaltatore adempito ai suoi obblighi;

3° a rescindere il contratto pagando all'impresa i lavori eseguiti regolarmente.

Tali misure coercitive verranno decretate nei modi, colle formalità e nei termini espressamente specificati dal vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori del Genio militare.

In egni caso l'Amministrazione si varrà contro l'appaltatore dell'azione legale, qualora la cauzione non risultasse sufficiente a risarcirla dai danni derivanti dal non avere l'appaltatore eseguito il contratto, o dall'inesatta esecuzione del medesimo, e che per ciò l'Amministrazione militare sia stata obbligata a procedere d'ufficio al compimento dei lavori sia col metodo ad economia, sia mercè altro contratto, che essa si riserba la facoltà di stipulare esperimentando i pubblici incanti, o ricorrendo a licitazioni o a trattative private.

### Art. 78.
*Scioglimento dei contratti*

L'Amministrazione militare intende valersi della facoltà che gli accorda l'articolo 345 della legge sui lavori pubblici, per rescindere in qualunque tempo, e per qualsisia motivo, un contratto pagando all'appaltatore:

1° i lavori eseguiti ed accettati e i materiali utili esistenti sui cantieri, i quali fossero già stati regolarmente ricevuti dall'ufficio del Genio, prima della partecipazione dello scioglimento del contratto;

2° il decimo della differenza fra i $^4/_5$ della somma del contratto (toltone il ribasso d'appalto) e la somma risultante da quanto è detto nel precedente n. 1.

In caso di morte o di fallimento dell'appaltatore, il contratto è sciolto di pieno diritto.

Verificatasi la rescissione del contratto nel modo indicato in questo articolo, l'appaltatore dovrà sgombrare i magazzini ed i cantieri per porli a disposizione dell'Amministrazione militare nel modo che è indicato all'articolo 17, comma *f*.

## Capo VI.
## Controversie coll'appaltatore

### Art. 79.
*Arbitramento.*

Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, non potute risolvere in via amministrativa, saranno, qualunque sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, niuna esclusa, deferite, giusta l'articolo 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, al giudizio di arbitri, nominati secondo il successivo articolo 80.

### Art. 80.
*Indicazione degli arbitri e modo di nominarli*

Con la firma del contratto resta convenuto che la nomina degli arbitri sarà fatta nel seguente modo:

uno sarà scelto dal Presidente della Corte d'Appello, che sarebbe competente per territorio a decidere la controversia, fra i Consiglieri della Corte;

altri due saranno scelti dall'Ispettore generale del Genio militare tra gli ufficiali generali o superiori dell'arma stessa, in servizio effettivo od ausiliario.

Per la presidenza del collegio arbitrale dovrà osservarsi l'ordine di precedenza stabilito dal R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, ed ove la presidenza spettasse ad uno degli ufficiali, sarà assunta dal più elevato in grado o dal più anziano.

Gli arbitri così nominati continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno di essi cessasse di avere l'ufficio che occupava nel momento della nomina.

Venendo a mancare, per qualsisia causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, provvederà alla sua sostituzione l'autorità stessa che aveva nominato quello mancante.

L'arbitramento potrà essere anche, per accordo fra le parti, rimesso ad un arbitro unico, che sarà però sempre un ufficiale generale o superiore del Genio militare, in servizio effettivo od ausiliario, nominato dall'Ispettore generale del Genio militare.

Non potranno essere nominati arbitri coloro che abbiano partecipato alla compilazione dei progetti, o alla direzione, sorveglianza o collaudazione delle opere su cui cadono le controversie, oppure che abbiano in qualsisia modo partecipato all'esame delle controversie stesse.

Art. 81.
*In qual tempo debba aver luogo il giudizio arbitrale*

Il giudizio degli arbitri avrà luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima del collaudo:

*a*) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differirne la risoluzione;

*b*) per quelle la cui natura, ad avviso di una delle parti, non consente che la loro risoluzione sia differita.

Per tutte le altre controversie il giudizio degli arbitri seguirà dopo il collaudo.

Fa parte della competenza degli arbitri il decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base al comma *b* del presente articolo, siano effettivamente tali da dover essere risolute immediatamente, o debbano invece essere rimandate a dopo il collaudo.

Art. 82.
*Domanda per l'arbitrato e termine per presentarla*

La domanda per l'arbitrato dovrà dall'una delle parti essere notificata all'altra.

Quando si tratti delle vertenze specificate alle lettere *a* e *b* del primo comma del precedente articolo 81, la domanda dovrà essere fatta nel termine di giorni 30 dalla data della lettera con cui fu partecipato all'impresa che non s'intendeva di risolvere la vertenza con provvedimento amministrativo.

Qualora invece si tratti delle vertenze specificate nel secondo comma del medesimo articolo 81, la domanda dovrà essere fatta nel termine di giorni 30 dalla dichiarazione di collaudazione.

Art. 83.
*Forma della domanda e deduzioni dell'altra parte*

La domanda di cui nell'articolo precedente dovrà formulare con precisione tutte le controversie e le quistioni, su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

La parte a cui tale domanda è notificata potrà nel termine di trenta giorni, successivi ai trenta di cui all'articolo precedente, notificare all'altra parte le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle quistioni, su cui gli arbitri sono chiamati a decidere.

Art. 84.
*Istruzione per la nomina degli arbitri*

Durante il termine indicato nel precedente articolo, o successivamente, entrambe le parti d'accordo, o la parte più diligente, potranno presentare, a seconda dei casi, l'istanza al presidente della Corte d'Appello competente, ed all'Ispettore generale del Genio militare, per la nomina degli arbitri o dell'arbitro unico.

Art. 85.
*Giudizio arbitrale*

Le parti trasmetteranno al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini che ad esse saranno assegnati dal collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'articolo 14 del Codice di procedura civile.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari, saranno eseguiti direttamente dallo stesso collegio arbitrale, o delegati ad uno o due dei suoi componenti.

S'intende applicabile agli arbitri il disposto dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi.

In pendenza dell'arbitramento non sono sospesi i provvedimenti della pubblica amministrazione per l'esecuzione d'ufficio, nè gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto, e che siano riconosciuti necessari nell'interesse del pubblico servizio.

In questi casi, se gli arbitri giudicheranno che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore, decideranno altresì sull'indennizzo che gli è dovuto.

Art. 86.
*Sentenza arbitrale*

La sentenza arbitrale sarà pronunziata nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 34 del Codice di procedura civile.

La sentenza arbitrale non sarà soggetta, nè ad appello, nè a cassazione, ai quali mezzi le parti espressamente rinunziano.

Per l'esecuzione di essa si osserveranno le norme contenute nel Capo II del Codice di procedura civile.

Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentata la domanda per l'arbitramento. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti, ed in quale proporzione, debbono andare le spese del giudizio.

Art. 87.
*Obbligatorietà del patto arbitrale*

Le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono patti essenziali del contratto, senza dei quali le parti non sarebbero addivenute alla stipulazione di esso.

Art. 88.
*Osservanza delle leggi e dei Regolamenti*

Oltre agli obblighi ed ai vincoli portati dai capitolati speciali, e da quanto è prescritto nelle presenti condizioni generali, si riterranno come parte integrante del contratto, nei rapporti di diritto tra l'appaltatore e l'Amministrazione militare, le disposizioni del Codice civile, della legge sulle opere pubbliche e dei Regolamenti sul servizio del Genio militare e sulla contabilità dello Stato.

L'appaltatore dovrà infine assoggettarsi all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate, a' sensi di legge, dalle competenti autorità governative, provinciali o comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

*Visto: Il Ministro della Guerra*
DI SAN MARTINO.

*Il Numero 497 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

## VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 27 settembre 1893, n. 557, col quale è istituita la Direzione Generale delle Privative;

Visto il R. decreto n. 626, che istituisce un Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei tabacchi, in data 3 novembre 1893;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio tecnico istituito per l'Amministrazione dei tabacchi presso il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Privative, è composto nel modo seguente:

il Direttore Generale delle privative;

il Direttore Capo di Divisione del servizio tecnico dei tabacchi;

un delegato del Ministero di Agricoltura, di grado non inferiore a Direttore Capo di Divisione;

otto membri scelti dal Ministro delle Finanze e ripartiti nelle seguenti categorie:

due che rivestano funzioni elettive in provincia ove esista coltivazione di tabacco;

tre professori, dei quali uno di chimica, uno di ingegneria industriale ed uno di scienze agrarie;

tre persone che abbiano riconosciuta competenza in questioni attinenti all'azienda dei tabacchi.

Art. 2.

Il Ministro delle Finanze designa, di volta in volta, il presidente tra i membri di cui all'articolo 1.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il vice presidente.

Due funzionari della Direzione Generale delle Privative, di grado non inferiore a quello di segretario, disimpegnano le attribuzioni di segretario del Consiglio.

Art. 3.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati.

I funzionari dei Ministeri delle Finanze e dell'Agricoltura, appartenenti al Consiglio per ragione di carica, possono essere sostituiti, in caso di assenza, da chi ne fa le veci.

Art. 4.

Il Consiglio dà il parere sulle questioni attinenti:

*a*) all'ordinamento tecnico ed amministrativo dell'azienda dei tabacchi ed ai Regolamenti relativi;

*b*) al laboratorio sperimentale ed alle coltivazioni sperimentali per conto dello Stato, ai lavori del laboratorio chimico ed ai programmi delle varie scuole dell'azienda;

*c*) alle coltivazioni indigene dei tabacchi, alla scelta delle località di produzione e dei semi, alla determinazione ed al riparto del contingente di piante relativo, alle norme da prescriversi ai coltivatori ed all'assegnazione dei prezzi ai prodotti;

*d*) alla formazione dei tipi per l'acquisto dei tabacchi indigeni, ed ai procedimenti da adottarsi per le compre delle varie specie di foglie esotiche e dei prodotti lavorati;

*e*) ai preventivi annuali per la fornitura dei tabacchi esotici ed ai relativi capitolati;

*f*) ai preventivi della fabbricazione dei tabacchi, ai ricettari ed all'applicazione di nuovi meccanismi alle lavorazioni.

Art. 5.

Il Consiglio si raduna per invito del suo presidente od a richiesta del Ministero delle Finanze.

Art. 6.

Il Consiglio ha facoltà di chiamare nel suo seno qualunque funzionario dell'Amministrazione dei tabacchi, per udirlo in cose relative al servizio.

I suoi componenti, collegialmente o separatamente, hanno facoltà di visitare gli opifici, i magazzini e gli uffici del monopolio, destinati alla fabbricazione, coltivazione, perizia, ricevimento e custodia dei tabacchi, per quelle informazioni e notizie che reputassero opportune.

Art. 7.

Il Consiglio delibera, a maggioranza di voti.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di sei almeno dei suoi componenti.

Si compilano particolareggiati verbali delle adunanze del Consiglio.

Art. 8.

Il Ministro delle Finanze emette le sue determinazioni sulle materie indicate all'articolo 4, tenuto conto del voto del Consiglio tecnico.

Art. 9.

La raccolta degli atti e dei verbali delle adunanze sarà tenuta, per cura dei segretari, presso la Direzione Generale delle Privative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

---

*Il Numero 498 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Guardia di Finanza, approvato col R. decreto n. 40 del 13 febbraio 1896;

Vista la legge 16 dicembre 1900, n. 412, con la quale venne approvato lo stato di previsione della spesa pel Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1900-901;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al Ruolo organico della Guardia di Finanza, approvato col R. decreto n. 16 del 16 gennaio 1896, è sostituito quello qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

**Ruolo** *organico della Guardia di Finanza.*

| GRADO | Numero dei posti del servizio | | Totale | SOLDO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | attivo | sedentario | | individuale | complessivo |
| *Ufficiali* | | | | | |
| Ispettori superiori di 3ª cl. | 2 | » | 2 | 6000 | 12.000 |
| Id. id. di 2ª cl. | 1 | » | 1 | 5000 | 5.000 |
| Id. di circolo di 1ª cl. | 24 | » | 24 | 4500 | 108.000 |
| Id. id. di 2ª cl. | 25 | » | 25 | 4000 | 100.000 |
| Id. id. di 3ª cl. | 25 | » | 25 | 3500 | 87.500 |
| Sottoispettori . . . . . . | 18 | » | 18 | 3000 | 54.000 |
| Tenenti di 1ª cl. . . . . | 102 | » | 102 | 2500 | 255.000 |
| Id. di 2ª cl. . . . . | 102 | » | 102 | 2100 | 214.200 |
| Sottotenenti . . . . . . | 65 | » | 65 | 1700 | 110.500 |
| *Bassa forza* | | | | | |
| Marescialli. . . . . . . | 300 | 135 | 435 | 1300 | 565.500 |
| Brigadieri . . . . . . . | 1134 | 135 | 1269 | 1200 | 1.522.800 |
| Sottobrigadieri . . . . . | 2230 | 50 | 2280 | 1000 | 2.280.000 |
| Guardie scelte . . . . . | 1660 | 360 | 2020 | 900 | 1.818.000 |
| Guardie comuni durante la prima ferma . . . . . | 7620 | » | 7620 | 750 | 5.715.000 |
| Guardie comuni durante la seconda ferma . . . . . | 3600 | » | 3600 | 810 | 2.916.000 |
| Totale . . . | 16908 | 680 | 17588 | » | 15.763.500 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il Ministro delle Finanze*
CHIMIRRI.

**Relazione** *a* **S. M. il Re,** *di S. E. il Ministro del Tesoro, nell'udienza del 6 gennaio 1901, sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le « spese impreviste », della somma di L. 165,000, in aumento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'esercizio finanziario 1900-1901.*

SIRE!

Eccezionali contingenze verificatesi nei primi mesi del corrente esercizio finanziario, quali le onoranze rese alla memoria del compianto Re Umberto I, la distruzione delle case di proprietà demaniale in Pechino dove aveva sede la Legazione di Vostra Maestà e la conseguente necessità di procurarle un'altra provvisoria residenza, l'attivissima corrispondenza telegrafica per vicende politiche internazionali, ed infine la radicale modificazione apportata con recente decreto al formato dei passaporti, resero insufficienti gli ordinari stanziamenti di alcuni capitoli della spesa del Ministero degli Affari Esteri pel corrente esercizio finanziario.

Per riparare a tale insufficienza il Consiglio dei Ministri riconobbe necessario di valersi della facoltà concessagli dall'articolo 38 della vigente legge di contabilità generale, ricorrendo al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il riferente pertanto si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente decreto, col quale si autorizza dal detto fondo una prelevazione della somma di L. 165,000 da inscriversi ai capitoli nel decreto stesso indicati.

*Il Numero 4 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 656,500.38 rimane disponibile la somma di L. 343,499.62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di lire centosessantacinquemila (L. 165,000) da portarsi in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario predetto:

Capitolo n. 25 - Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio,

Bucarest, Madrid, Londra e Pechino . . . . . . . . . . . . . 10,000
Capitolo n. 27 - Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero . . . . . . . . . . . . 100,000
Capitolo n. 35 *ter* (di nuova istituzione) - Spese per onoranze funebri rese alla memoria del Re Umberto I. . . . . . . . 40,000
Capitolo n. 35 *quater* (di nuova istituzione) - Spese per provvista di carta e di stampa dei passaporti di nuovo formato, stabiliti dal R. decreto n. 356, in data 7 ottobre 1900 . . . . . . . 15,000
165,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

*Il Numero 5 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 7 ottobre 1900, n. 350, concernente il servizio della statistica giudiziaria e notarile;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'articolo 6 del Nostro decreto in data del 7 ottobre 1900, n. 350, è modificato come segue:

« I membri elettivi della Commissione rimangono in ufficio quattro anni, e si rinnovano per un quarto ogni anno, prima per estrazione a sorte e poi per anzianità.

« Sono sempre rieleggibili ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

**Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 gennaio, in lire 105,81.**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

*Divisione Industria e Commercio*

**Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).**

*18 gennaio 1901.*

| | | Con godimento in corso | Senza cedola |
|---|---|---|---|
| | | Lire | Lire |
| Consolidati. | 5 % lordo | 99,34 $^{7}/_{8}$ | 97,34 $^{7}/_{8}$ |
| | 4 $^{1}/_{2}$ % netto | 108,93 $^{1}/_{8}$ | 107,80 $^{5}/_{8}$ |
| | 4 % netto | 99,07 $^{1}/_{2}$ | 97,07 $^{1}/_{2}$ |
| | 3 % lordo | 61,58 | 60,38 |

# CONCORSI

### R. Conservatorio femminile di S. Girolamo
IN MONTEPULCIANO

È aperto il concorso al posto d'insegnante di materie letterarie nelle scuole complementari e nel corso di perfezionamento del R. Conservatorio femminile di S. Girolamo in Montepulciano

Lo stipendio annuo è di L. 500,00, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna nell'Istituto.

L'insegnante che verrà nominata dovrà prestare l'opera sua come istitutrice, secondo gli ordini della Direzione.

Entro il 15 febbraio 1901 le concorrenti dovranno presentare al sottoscritto:

1° la domanda in carta da L. 0,60;
2° la fede di nascita;
3° il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di subita vaccinazione;
4° il certificato di moralità, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
5° il certificato penale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
6° il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie femminili del Regno;
7° il certificato dal quale risultino i voti conseguiti durante il corso di magistero, in ogni anno e per ogni materia.

Le concorrenti potranno unire quegli altri titoli e documenti che crederanno opportuni.

La nomina dell'insegnante sarà fatta dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, su proposta della Commissione amministrativa del R. Conservatorio, udito il parere del Consiglio provinciale scolastico.

Montepulciano, il 15 gennaio 1901.

*Il Presidente.*

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 28 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di chimica clinica nella R. Università di Napoli.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 maggio 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 7 gennaio 1901.

*Il Ministro*
GALLO.

2

*Concorso a posti di vice ispettore nei Musei e negli scavi di antichità.*

È aperto il concorso ad un posto, ora vacante, di vice ispettore nei Musei e negli scavi di antichità, ed a quegli altri che si renderanno vacanti entro il 1901, con l'annuo stipendio di duemila lire.

Il concorso è *per titoli* e, se la Commissione giudicatrice riterrà necessario, anche per esame.

Per l'ammissione al concorso i candidati dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale antichità e belle arti) non più tardi del 15 febbraio 1901, la domanda in carta bollata da una lira, con l'esatta indicazione della loro dimora e corredata dei seguenti documenti:

1. diploma della Scuola italiana di archeologia, di cui all'articolo 9 del R. decreto 23 luglio 1896, n. 412;
2. certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente, al 31 dicembre 1900, era di età non superiore ai 35 anni, eccetto il caso che egli si trovi già alla dipendenza di questo Ministero, come impiegato ordinario o straordinario;
3. certificato di cittadinanza italiana;
4. certificato medico di sana costituzione fisica;
5. certificato di buona condotta;
6. certificato negativo di penalità;
7. tutti i documenti e le pubblicazioni che attestino la cultura generale e speciale dei candidati;
8. notizia sommaria, in carta semplice, degli studî fatti e degli uffici tenuti;
9. elenco, in carta semplice, dei documenti annessi alla domanda.

I certificati 4, 5 e 6 dovranno essere in data non anteriore al 1° gennaio 1901.

Roma, addì 5 gennaio 1901.

*Il Ministro*
GALLO.

3

*Concorso a posti di vice ispettore nelle RR gallerie.*

È aperto il concorso ad un posto, ora vacante, di vice ispettore nelle RR. gallerie ed a quegli altri che si renderanno vacanti entro il 1901, con l'annuo stipendio di duemila lire.

Il concorso è *per titoli* e, se la Commissione giudicatrice riterrà necessario, anche per esami.

Per l'ammissione al concorso i candidati dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale antichità e belle arti) non più tardi del 15 febbraio 1901, la domanda in carta bollata da una lira, con l'esatta indicazione della loro dimora, e corredata dei seguenti documenti:

1. certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente, al 31 dicembre 1900, era di età non superiore ai 35 anni, eccetto il caso che egli si trovi già alla dipendenza di questo Ministero, come impiegato ordinario o straordinario;
2. certificato di cittadinanza italiana;
3. certificato medic di sana costituzione fisica;
4. certificato di buona condotta;
5. certificato negativo di penalità;
6. tutti i documenti e le pubblicazioni che attestino la cultura generale e speciale dei candidati.

Uno dei titoli di merito sarà il diploma del corso di perfezionamento negli studî di storia dell'arte medioevale e moderna, giusta quanto è disposto dal R. decreto 23 dicembre 1900;

7. notizia sommaria, in carta semplice, degli studî fatti e degli uffici tenuti;
8. elenco, in carta semplice, dei documenti annessi alla domanda.

I certificati 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore al 1° gennaio 1901.

Roma, addì 5 gennaio 1901.

*Il Ministro*
GALLO.

3

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

Da tutte le parti si conferma che i plenipotenziari chinesi, autorizzati con un editto imperiale, hanno accettato le condizioni per la pace contenute nella Nota collettiva delle Potenze.

In attesa che la pace si conchiuda definitivamente, i comandanti delle truppe alleate a Pechino hanno messo in vigare un nuovo Codice penale.

Secondo un telegramma da Pechino, fungeranno da giudici funzionari chinesi che verranno nominati, per ogni singolo distretto, dal generalissimo Waldersee.

La pena di morte verrà applicata a tutti coloro che presero parte all'insurrezione dei *boxers*, o che devastarono le proprietà degli stranieri, o si appropriarono oggetti appartenenti ai cittadini esteri ed ai Chinesi. Alla pena di morte saranno condannati, inoltre, coloro che si renderanno colpevoli d'omicidio e d'appiccato incendio.

Le sentenze di morte dovranno venire confermate dal generalissimo.

***

Un telegramma da Bruxelles annunzia che il Re dei Belgi ha l'intenzione d'inviare in China una missione coll'incarico di tutelare gl'interessi del Belgio.

La missione partirà ai primi di febbraio prossimo; ne farà parte anche il Console belga a Shanghai.

***

Alla Camera dei rappresentanti degli Stati-Uniti fu proposta una risoluzione di protesta contro gli eccidî e le devastazioni commesse dalle truppe straniere a Pechino e deplorate dal generale americano Chaffee.

La discussione di questa mozione fu rimandata perchè inopportuna, mentre pendono ancora i negoziati in China.

***

Alcuni giornali avevano divulgato la notizia che, sotto gli auspicî del Cancelliere germanico, conte de Bülow, si stava per conchiudere un'alleanza tra la Rumenia e la Turchia.

Ora il *Novosti*, di Pietroburgo, osserva che, dati i sentimenti di amicizia verso la Russia, manifestati finora sempre dal Cancelliere tedesco, è poco probabile che il conte de Bülow faccia cosa che potrebbe turbare i buoni rapporti tra la Russia e la Germania.

***

Ha fatto grande impressione a Londra un discorso tenuto dal primo ministro del Canadà, signor Laurier, a Toronto. Il signor Laurier, ha detto fra altro: « Il Canadà, se è ancora una colonia, costituisce però in fatto una *nazione indipendente*. Nessuno crede che gli attuali rapporti con l'Inghilterra possano essere duraturi. Tuttavia, per il presente essi bastano. Se in avvenire sorgeranno nuovi problemi, noi li risolveremo da un punto di vista strettamente canadese e con riguardi alla nostra sudditanza britannica ».

Quest'ultimo accenno alla sovranità della madre-patria non basta a dissipare il malumore destato dalle altre chiare allusioni del Laurier alla futura indipendenza del Canadà.

In seguito alla guerra sud-africana le antipatie fra gli Inglesi e i Francesi che abitano il Canadà sono divenute più vive che mai.

Il giornale *Vérité*, di Montréal, ha pubblicato un articolo impressionante in cui dice che l'Inghilterra può tenere Québec soltanto finchè piaccia ai Francesi del Canadà; ma che il giorno in cui questi si stanchino delle pretese inglesi, Québec, Montréal e Toronto passeranno a far parte degli Stati-Uniti.

Il più curioso si è che, appunto in questi giorni, è sorta la voce d'una mediazione che il Canadà vorrebbe promuovere tra l'Inghilterra e le Repubbliche sud-africane. Arbitro fra i due contendenti avrebbe dovuto essere il Laurier, che i giornali inglesi dipingevano come l'uomo che può provare, coll'esempio del suo Governo, i beneficî della « pacifica convivenza di due razze nello stesso paese sotto, le ali della supremazia britannica! »

## CROCE ROSSA ITALIANA

Il *Bollettino dell'Associazione per il soccorso ai malati e feriti in guerra*, pubblicato per cura del Comitato centrale colla data del novembre 1900, contiene il resoconto morale economico di questo benemerito istituto per l'anno 1899, dal quale risulta ampiamente dimostrata l'opera sua efficacissima anche in un campo d'azione estraneo al proprio scopo.

Troppo lungo riuscirebbe il riassumere qui, pure per sommi capi, tutto il lavoro svariato dell'Associazione, di cui d'altronde non abbiamo tralasciato di notare man mano lo sviluppo ed i fatti. Ci limitiamo pertanto a poche cifre, le quali rivelano la situazione sempre migliore del nobile sodalizio.

Dal riassunto generale della gestione amministrativa per il detto anno 1899 si apprende che l'attività netta al 31 dicembre dell'anno stesso, ivi compreso il materiale, sommava a lire 6,472,663.52, e che l'aumento in esso verificatosi durante tale esercizio fu di lire 95,742.60.

Quanto al numero dei soci, il Resoconto annuale ce lo indica quale era alla pubblicazione del Bollettino relativo, e cioè a tutto novembre 1900, in 19,116, di cui 5,337 appartengono al gentil sesso. Il Riassunto nota inoltre 2,462 contributi di Deputazioni provinciali e Comuni del Regno.

I Sottocomitati regionali, locali, comunali ed altri, alla stessa epoca del novembre 1900, erano 344; Sezioni femminili 96; Delegati comunali 666; Delegazioni all'Estero 48.

Il Comitato centrale annunzia che verrà fra breve pubblicata, in fascicolo separato, la relazione sull'opera della Croce Rossa Italiana nella campagna antimalarica nell'Agro Romano durante l'anno 1900.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA

S. M. il Re, accompagnato da S. E. il Ministro della Guerra, dai generali Brusati ed Afan de Rivera, dal contrammiraglio De Libero e da parecchi ufficiali superiori di artiglieria, si recò ieri, con treno speciale, al poligono di Nettuno ed ivi assistè agli esperimenti del nuovo tipo di cannone a tiro rapido.

L'Augusto Sovrano fu accolto dalla popolazione di Nettuno con grande entusiasmo, e fece ritorno nel pomeriggio in Roma.

**S. E. il Ministro Pascolato** partì ieri alle ore 18 da Firenze per Roma, salutato alla stazione dalle autorità, dai rappresentanti della Società dei Telefoni e dall'alto personale delle Poste e dei Telegrafi.

**In Campidoglio.** — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per lunedì sera alle ore 21, per discutere le varie proposte della Giunta, già iscritte all'ordine del giorno.

**R. Accademia dei Lincei.** — La classe di scienze morali, storiche e filologiche terrà seduta domani 20 gennaio corr. alle ore 14 nella residenza dell'Accademia (palazzo già Corsini, via della Lungara).

**Scoperta interessante.** — Proseguendosi al Foro Romano le demolizioni della Chiesa di S.ª M.ª Liberatrice è venuta alla luce una base marmorea preziosissima, la cui epigrafe attesta che ivi fu la sede dell'Episcopio di papa Giovanni VII.

La scoperta ha grandissima importanza storica, stabilendo definitivamente che ivi ebbe sede l'Episcopato di Roma. La questione era assai dibattuta fra gli archeologi.

**Marina militare.** — La prima divisione della Squadra del Mediterraneo, al comando di S. A R. il Duca di Genova, partì ieri l'altro da Napoli per Siracusa.

— Il foglio d'ordine di ieri l'altro al Ministero della marina reca:

Ieri ha fatto ritorno a Massaua la R. N. *Volturno* che coll'altra R. N. *Provana*, si recò a fare l'ultimo tentativo pel disincaglio della *Cariddi*.

Le pompe non riuscendo a vincere le infiltrazioni d'acqua ed essendo impossibile l'abbattimento della nave, il comandante della *Cariddi*, dopo sentito il Consiglio degli ufficiali di bordo, decise l'abbandono dello scafo, avendo sbarcato quasi tutto il materiale.

S. E. il Ministro della marina, on. Morin, ricevette il capitano di vascello Rossari, che prende imbarco sulla R. N. *Volta* e si reca a Massaua per l'inchiesta relativa all'incaglio del *Cariddi*.

— Ieri le RR. navi *Provana* e *Stromboli* partirono la prima da Massaua e la seconda da Yokohama.

— La R. nave *Città di Milano*, prima di riparare il cavo Marsiglia-Barcellona, riparerà il cavo con Malta.

**Naufragio.** — L'*Agenzia Stefani* da ha Cadice, 17:

Il vapore italiano *Amicizia*, del dipartimento di Genova, si è incagliato a tre chilometri da Conil. Le Autorità e la popolazione riuscirono a stabilire comunicazioni col vapore. L'equipaggio potrà sbarcare facilmente durante la bassa marea.

Altro dispaccio in data di ieri dà la buona notizia che l'intero equipaggi del piroscafo *Amicizia* venne salvato.

**Marina mercantile.** — Ieri l'altro i piroscafi *Città di Milano* e *Columbia*, della C. A. A., giunsero il primo a Montevideo, ed il secondo a New-York; il piroscafo *Toscana*, della C. I., da San Vincenzo proseguì pel Plâta, ed i piroscafi *Centro America* ed *Etruria*, della Veloce, partirono per Genova il primo da Las Palmas ed il secondo da Santa Lucia.

— Ieri il piroscafo *Perseo*, della N. G. I., partì da Montevideo per Genova ed il piroscafo *Umberto I*, anche della N. G. I., da Suez, proseguì per Massaua.

## ESTERO

**La raccolta del vino in Grecia.** — La R. Legazione d'Italia in Atene ha comunicato interessanti notizie sulla vendemmia in Grecia attinte da fonte privata, perchè non si è ancora in grado di fornire dati positivi sulla quantità della presente produzione vinaria.

Secondo tali notizie tutte le informazioni finora avute confermano le previsioni fatte nel tempo sulla scarsità della produzione dei vini per questo anno in Grecia a cagione della peronospora.

Le previsioni già ottimiste per l'isola di Eubea risultano ora esagerate, e si afferma che la produzione fu colà inferiore a quella dell'anno scorso. Ciò nonpertanto da varie provincie del Regno i negozianti di vini dovettero ricorrere a quell'isola per sopperire ai bisogni locali: in conseguenza i prezzi del mosto a Calcida e Aliveri raggiunsero gli ottanta coptà, pari a centesimi oro 50, la bozza (tre litri e 200 grammi), mentre l'anno scorso il mosto si era venduto alla metà e meno del prezzo attuale, e la richiesta fu tale che non avvi più vino disponibile da vendere.

A Kumi (territorio di Eubea), che produce vini neri, rimangono disponibili circa 60,000 ettolitri. Per i bisogni del paese i negozianti dovettero acquistare anche vini di Kumi, cosa che nel passato non si faceva, essendo destinati all'esportazione.

Quindi anche a Kumi i prezzi per il consumo interno furono aumentati, e arrivarono da 9 a 12 dramme, pari a franchi oro 5,70 a 8 il barile all'incirca (il barile è di 52 oche, l'oca pari a 1 litro e 2800 grammi).

**La produzione vinicola in Francia.** — L'*Economista* pubblica:

« Le ultime notizie che si hanno sulla produzione dei vini in Francia, nel 1900, la fanno ascendere alla enorme quantità di 67 milioni di ettolitri, ciò che produce, per eccesso, una crisi abbastanza seria per i produttori che devono esitare i loro vini a prezzi derisorî ».

**Al Polo Nord in battello sottomarino.** — Si telegrafa da Vienna, 17, alla *Stampa* di Torino:

« Invitato dalla Società geografica, l'esploratore tedesco dottor Anschuetz Kampfe espose iersera innanzi a folto pubblico un suo nuovo progetto di spedizione al Polo Nord, mediante un battello sottomarino. Disse che la nuova fase delle ricerche polari dimostra che tutta la questione si riduce oramai ad un problema tecnico. Ricordò che fu il dotto Hauberg di Stoccolma il primo che sottopose ad una discussione scientifica l'idea di un battello sottomarino per una spedizione polare. Tale battello percorrerebbe una parte del viaggio sotto i ghiacci; basta che possa affondarsi cinquanta metri solamente. Il conferenziere, rilevando essere superate ormai tutte le difficoltà tecniche del battello sottomarino, dice che esso potrebbe percorrere il tragitto sottomarino compiendo tre nodi all'ora. Alla fine il conferenziere fu applaudito ».

# TELEGRAMMI

## (AGENZIA STEFANI)

KIMBERLEY, 16. — Il generale lord Methuen nello scontro che ebbe luogo il 13 corr. coi Boeri sui monti Kaap, costrinse il generale Delarey a ripiegare verso il Sud.

CAPE-TOWN, 17. — La colonna del generale lord Methuen ha cominciato le sue operazioni militari.

CAPE-TOWN, 17. — La marcia dei Boeri sembra arrestata verso l'Occidente.

I Boeri sgombrarono Sutherland e si ritirarono su Calvinia dove rimase il *Commando* principale.

La situazione più grave è ora nel Centro.

CALCUTTA, 18. — Sono segnalati incidenti alla frontiera Wasiris.

Un fattore venne assassinato da un *Cipay*; un corriere fu sequestrato; venne rotto il telegrafo ed assalito un posto di soldati indigeni.

WASHINGTON, 18. — La nave *Scorpion* ricevette ordine di proteggere, occorrendo, colla forza, i sudditi degli Stati-Uniti concessionari degli asfalti nel Venezuela.

HULL, 18. — Sono avvenuti cinque decessi per peste fra le persone sbarcate da una nave proveniente da Alessandria d'Egitto.

LONDRA, 18. — Il *Morning Post* ha da Pechino, in data 15 corr.: Firmando il protocollo per la pace, i commissari chinesi rimisero ai Ministri esteri un dispaccio dell'Imperatore col quale egli chiede alle Potenze di occupare colle loro truppe i forti di

Taku anzichè distruggerli, di fissare la data del termine della proibizione dell'importazione delle armi, la superficie del terreno che le Legazioni conserveranno, l'effettivo delle guardie alle Legazioni, l'ammontare delle indennità che la China dovrà pagare e la data della consegna dei servizi pubblici alle autorità chinesi.

BERLINO, 18. — Il *Reichsanzeiger* annunzia la creazione di un nuovo ordine cavalleresco intitolato: *Verdienstondens Preussischen Krone*, il quale ha una sola classe di cavalieri e prenderà posto fra l'Aquila Nera e la Gran Croce dell'Aquila Rossa.

L'Imperatore Guglielmo, con Rescritti diretti alla Marina dell'Impero, rammenta la fondazione della flotta brandemburghese dovuta al Grande Elettore, il cui spirito vive tuttora nella flotta tedesca.

Questi Rescritti Imperiali ordinano che, in segno di distinzione, la Marina debba portare sulle fibbie della cintura la cifra imperiale e che la Marina riceva pure in dono una statua di bronzo del Grande Elettore, la quale dovrà essere eretta a Kiel.

L'*Armee-Verorduungsblatt* pubblica un altro Rescritto dell'Imperatore il quale ringrazia l'Esercito per la sua devozione; soggiungendo che fintanto che questo sentimento unirà l'Esercito ai suoi Re, l'Aquila Nera continuerà fiera il suo volo per la prosperità della Prussia e della Germania.

BERLINO, 18. — Stamane, alle ore 8.45, l'Imperatore si è recato al Viale della Vittoria, ed ha deposto una corona sul monumento del Re Federico I, e quindi si è recato a deporre un'altra corona sulla tomba dell'Imperatore Guglielmo I, nel Mausoleo di Charlottenburg.

L'Imperatore, ritornato al Castello Reale, ricevette i Principi esteri, gli Ambasciatori, i Ministri e le Deputazioni estere, nonchè i Principi tedeschi rappresentanti i Sovrani rispettivi.

Ebbe luogo poscia la festa dell'incoronazione con una funzione religiosa celebrata nella Cappella del Castello.

Seguì un pranzo nella Sala Bianca del Castello.

La città è festante.

PARIGI, 18. — Nel Consiglio dei Ministri, riunito oggi all'Eliseo, il Ministro degli esteri, Delcassé, ha annnnziato che i plenipotenziari chinesi hanno consegnato ieri ai rappresentanti delle Potenze copie autentiche del decreto imperiale che accetta le condizioni per la pace contenute nella Nota collettiva delle Potenze e che porta il sigillo imperiale.

I plenipotenziari chinesi hanno inoltre restituito ai rappresentanti esteri, munita della loro firma, la Nota che ciascun rappresentante aveva loro inviato, perchè la firmassero.

VIENNA, 18. — Nelle elezioni al Parlamento per la Curia della Grande Proprietà della Bassa Austria sono stati eletti sei candidati costituzionali, uno non ascritto ad alcun partito ed un conservatore.

Con queste votazioni hanno avuto termine le elezioni.

LONDRA, 18. — Il generale lord Kitchener telegrafa da Pretoria, in data d'oggi, che la colonna Grey ha attaccato e completamente sconfitto 800 Boeri all'Ovest di Ventersburg. I Boeri ebbero 4 morti e 2 feriti e lasciarono molti cavalli in mano degl'Inglesi che ebbero un ferito.

BERLINO, 18. — Stasera, all'imbrunire, tutti gli edifici pubblici e la maggior parte degli edifici privati sono stati illuminati. Si nota specialmente l'illuminazione sfarzosa dei grandi negozi. Le residenze delle Ambasciate estere splendono di vivissimo chiarore. Sulla Torre del Palazzo municipale vengono accesi fuochi di bengala.

Una folla enorme circola nelle vie.

Il tempo è bello.

BERLINO, 18. — Al prazo di gala, che ebbe luogo oggi nella Sala Bianca del Castello, l'Imperatore aveva alla sua destra la Granduchessa di Baden, il Duca di Connaught, la Principessa Federico Leopoldo ed il Granduca Vladimiro. L'Imperatrice aveva alla sua sinistra, l'Arciduca Francesco Ferdinando, la Principessa Enrico, il Duca d'Aosta, la Principessa Carlotta di Sassonia-Meiningen, il Principe Imperiale, la Principessa ereditaria di Hohenzollern ed il Principe Cristiano di Danimarca.

Di fronte ai Sovrani sedeva il Cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, il quale aveva alla sua destra gli Ambasciatori d'Italia, di Russia, di Francia e degli Stati-Uniti ed a sinistra gli Ambasciatori d'Austria-Ungheria, d'Inghilterra, di Turchia e di Spagna.

L'Imperatore fece un brindisi alla salute dei cavalieri dell'Ordine dell'Aquila Nera, di cui oggi ricorre la festa, comprendendovi anche quelli che vennero decorati oggi stesso.

L'Imperatore, durante il pranzo, conversò cordialmente e levò più volte il bicchiere verso i membri del Corpo diplomatico.

CALCUTTA, 18. — È segnalato un nuovo attacco alla frontiera Wasiris, avvenuto la notte del 16 corrente, contro una piccola pattuglia. Due *Cipayes* sono rimasti feriti.

PARIGI, 18. — *Camera dei Deputati.* — Morel svolge un'interpellanza sulla crisi della tessitura delle sete e delle industrie sericole. Egli attribuisce tale crisi alla Convenzione franco-svizzera, la quale nel 1895 ribassò i dazi doganali sulle seterie pure; rileva i danni cagionati alla regione Lionese, teme l'esodo della tessitura all'estero e dice che in Italia i Comuni offrono vantaggi a coloro che vogliono creare tessitorie.

Il Ministro del commercio e dell'industria, Millerand, risponde che l'aumento della tariffa doganale non andrebbe a vantaggio degli operai ed esporrebbe a rappresaglie da parte della Svizzera. Soggiunge che la Convenzione franco-svizzera del 1895 è favorevole agli interessi francesi; bisogna quindi non modificarla.

LONDRA, 18. — Sono corse oggi voci sfavorevoli sulla salute della Regina, la quale sarebbe stata indisposta ieri e non starebbe meglio oggi e due medici sarebbero stati chiamati oggi ad Osborne.

Manca finora da Osborne qualunque comunicazione ufficiale; ma si crede che un comunicato sarà pubblicato stasera o domani.

La voce che il Principe di Galles sia stato chiamato ad Osborne è infondata.

BERLINO, 19. — Al Teatro Reale ebbe luogo, iersera, uno spettacolo di gala al quale assistettero l'Imperatore e l'Imperatrice, i Principi esteri, tra i quali il Duca d'Aosta, che dava il braccio alla Principessa Ernesto di Sassonia-Altenburg, i Principi tedeschi, il Corpo diplomatico, il Cancelliere, conte de Bülow, i Ministri e le autorità.

LONDRA, 19. — Si conferma la notizia che le Compagnie inglesi, *Oceana Consolidated*, *New African* e *New Egiptian* ab-

biano concluso coi concessionarî francesi un accordo, il quale mette sotto il loro controllo finanziario la ferrovia Gibuti-Harrar-Adis-Abeba.

LONDRA, 19. — Il Duca di Norfolk ha diretto ai giornali una lettera relativamente all'Indirizzo presentato al Papa nel ricevimento dell'ultimo pellegrinaggio inglese.

Il Duca si meraviglia della sorpresa suscitata dalla ripetizione di un voto, che è stato emesso costantemente in tutte le parti della Cristianità. Egli stesso ebbe l'onore di leggere, dinanzi a due Pontefici, Indirizzi che esprimevano ferma adesione ai giusti reclami della Santa Sede.

Il Duca dice infine di dividere le aspirazioni di coloro, i quali credono che la vera politica per l'Unità d'Italia sia quella di emanciparsi dalla soggezione delle sètte anti-cattoliche e di concludere accordi col Papa.

LONDRA, 19. — La *London Gazzette* annunzia che il generale Colville è stato collocato in disponibilità.

PRETORIA, 19. — I Boeri, comandati dal generale Botha, sono concentrati a Pretoria ed a Machado Dorp.

Il generale Dewet marcia verso Ermelo.

WASHINGTON, 19. — Il Senato ha approvato il progetto di legge modificato sulla riorganizzazione dell'esercito.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio Romano

*del 18 gennaio 1901*

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . . . . . . 762,5.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 57.

Vento a mezzodì . . . . . . . . . . . . calmo.

Cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . . . . { Massimo 9°,6. / Minimo 2°,1 sotto 0

Pioggia in 24 ore . . . . . . . . . . mm. 0,0.

*Li 18 gennaio 1901.*

In Europa pressione massima ancora sulla Boemia con 773; minima di 754 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque di 1 a 2 mm.; temperatura generalmente aumentata; brine e geli.

Stamane: cielo in generale sereno; venti deboli settentrionali.

Barometro massimo a 768 sulla valle Padana, quasi livellato altrove fra 766 e 767.

Probabilità: venti settentrionali moderati sul basso Adriatico, deboli altrove; tempo bello e asciutto.

## BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 18 gennaio 1901.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti | TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | sereno | calmo | 13 1 | 3 8 |
| Genova | sereno | calmo | 10 9 | 5 2 |
| Massa e Carrara | sereno | calmo | 9 1 | 0 0 |
| Cuneo | sereno | — | 3 4 | — 3 5 |
| Torino | sereno | — | 1 6 | — 4 5 |
| Alessandria | sereno | — | 2 3 | — 8 3 |
| Novara | sereno | — | 1 2 | — 8 1 |
| Domodossola | $^{1}/_{4}$ coperto | — | 5 9 | — 9 1 |
| Pavia | sereno | — | 1 8 | — 7 1 |
| Milano | sereno | — | 2 4 | — 7 5 |
| Sondrio | sereno | — | 3 8 | — 4 2 |
| Bergamo | sereno | — | 7 0 | 0 0 |
| Brescia | sereno | — | 0 0 | —10 3 |
| Cremona | sereno | — | 3 7 | — 7 3 |
| Mantova | sereno | — | 2 0 | — 7 2 |
| Verona | sereno | — | 1 1 | — 8 5 |
| Belluno | $^{1}/_{2}$ coperto | — | 3 5 | — 5 8 |
| Udine | $^{1}/_{4}$ coperto | — | 6 9 | — 3 6 |
| Treviso | $^{1}/_{4}$ coperto | — | 5 2 | — 8 4 |
| Venezia | nebbioso | calmo | 4 4 | — 7 5 |
| Padova | sereno | — | 4 0 | — 7 6 |
| Rovigo | sereno | — | 3 0 | — 8 0 |
| Piacenza | sereno | — | — 2 2 | — 9 0 |
| Parma | sereno | — | — 3 1 | — 9 7 |
| Reggio nell'Emilia | $^{1}/_{4}$ coperto | — | — 2 2 | — 8 8 |
| Modena | sereno | — | — 2 5 | — 9 0 |
| Ferrara | sereno | — | — 1 2 | — 7 3 |
| Bologna | sereno | — | 1 4 | — 6 7 |
| Ravenna | sereno | — | 4 3 | — 3 0 |
| Forlì | sereno | — | 4 2 | — 4 6 |
| Pesaro | sereno | mosso | 6 6 | — 0 4 |
| Ancona | sereno | legg. mosso | 4 8 | — 1 4 |
| Urbino | sereno | — | 1 2 | — 3 2 |
| Macerata | sereno | — | 2 0 | — 0 5 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 8 5 | 0 0 |
| Perugia | sereno | — | 4 2 | — 1 0 |
| Camerino | sereno | — | 1 2 | — 3 5 |
| Lucca | sereno | — | 6 8 | — 1 1 |
| Pisa | sereno | — | 8 0 | — 2 2 |
| Livorno | sereno | calmo | 10 3 | — 0 3 |
| Firenze | sereno | — | 6 8 | — 1 7 |
| Arezzo | sereno | — | 6 2 | — 1 8 |
| Siena | sereno | — | 7 1 | 0 3 |
| Grosseto | sereno | — | 8 5 | — 1 0 |
| Roma | sereno | — | 5 8 | — 4 6 |
| Teramo | sereno | — | 5 0 | — 1 1 |
| Chieti | sereno | — | 4 6 | — 1 0 |
| Aquila | sereno | — | 2 7 | — 1 8 |
| Agnone | sereno | — | 2 0 | — 2 7 |
| Foggia | sereno | — | 4 2 | 1 2 |
| Bari | $^{1}/_{4}$ coperto | — | 7 8 | 2 0 |
| Lecce | sereno | — | 10 4 | 5 6 |
| Caserta | sereno | — | 11 7 | 0 6 |
| Napoli | sereno | calmo | 8 6 | 3 4 |
| Benevento | sereno | — | 5 8 | — 1 0 |
| Avellino | sereno | — | 4 7 | — 2 0 |
| Caggiano | sereno | — | 4 3 | 0 0 |
| Potenza | sereno | — | 1 0 | — 4 0 |
| Cosenza | sereno | — | 10 0 | — 0 0 |
| Tiriolo | sereno | — | 10 0 | — 6 0 |
| Reggio Calabria | sereno | calmo | 11 6 | 5 8 |
| Trapani | sereno | calmo | 13 6 | 7 4 |
| Palermo | sereno | calmo | 14 9 | 4 0 |
| Porto Empedocle | piovoso | calmo | 14 0 | 6 0 |
| Caltanissetta | — | — | — | — |
| Messina | $^{1}/_{4}$ coperto | calmo | 11 2 | 7 4 |
| Catania | sereno | calmo | 10 7 | 4 3 |
| Siracusa | $^{1}/_{4}$ coperto | legg. mosso | 11 2 | 4 5 |
| Cagliari | coperto | legg. mosso | 15 0 | 8 5 |
| Sassari | sereno | — | 10 2 | 2 8 |

*Direttore:* Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*